

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° marzo 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione n. 1/2017 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 24 novembre 2017, che modifica l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2018/1] (18CE0541)..... Pag. 1

Decisione n. 1/2017 del comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «commercio», del 6 dicembre 2017, che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra [2018/2] (18CE0542)..... Pag. 3


Publicati nel n. L 1 del 4 gennaio 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutti-coli (18CE0543)..... Pag. 5

Decisione (UE) 2018/4 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE (18CE0544)..... Pag. 9

Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione, del 3 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti [notificata con il numero C(2017) 8788] (18CE0545)..... Pag. 15


Publicati nel n. L 2 del 5 gennaio 2018



<u>Decisione (UE) 2018/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail (18CE0546)</u>	Pag. 18
<u>Decisione (UE) 2018/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/005 FI/Retail (18CE0547)</u>	Pag. 20
<u>Decisione (UE) 2018/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (18CE0548)</u>	Pag. 22
<u>Decisione (UE) 2018/9 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 (18CE0549)</u>	Pag. 24
<u>Decisione (UE) 2018/10 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.18855 — C 5/08 (ex NN 58/07) — Danimarca — Accordi del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair [notificata con il numero C(2014) 871] (18CE0550)</u>	Pag. 26
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/11 della Commissione, del 5 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2018) 59] (18CE0551)</u>	Pag. 41
<i>Publicati nel n. L 3 del 6 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0552)</u>	Pag. 43
<u>Decisione (UE) 2018/13 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 (18CE0553)</u>	Pag. 47
<u>Decisione (UE) 2018/14 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 (18CE0554)</u>	Pag. 51
<u>Decisione (UE) 2018/15 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (18CE0555)</u>	Pag. 55
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0556)</u>	Pag. 58



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione, del 5 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale [notificata con il numero C(2017) 8687] (18CE0557).....</u>	Pag. 62
<i>Publicati nel n. L 4 del 9 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/18 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per le navi battenti bandiera francese (18CE0558).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento (UE) 2018/19 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca (18CE0559).....</u>	Pag. 70
<u>Regolamento (UE) 2018/20 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca (18CE0560).....</u>	Pag. 72
<u>Regolamento (UE) 2018/21 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca (18CE0561).....</u>	Pag. 74
<u>Regolamento (UE) 2018/22 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera francese (18CE0562).....</u>	Pag. 76
<u>Regolamento (UE) 2018/23 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese (18CE0563).....</u>	Pag. 78
<u>Regolamento (UE) 2018/24 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese (18CE0564).....</u>	Pag. 80
<u>Regolamento (UE) 2018/25 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese (18CE0565).....</u>	Pag. 82
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/26 della Commissione, del 9 gennaio 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Montavel» (DOP) (18CE0566).....</u>	Pag. 84
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/27 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP) (18CE0567).....</u>	Pag. 85
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries (18CE0568).....</u>	Pag. 86
<i>Publicati nel n. L 5 del 10 gennaio 2018</i>	



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18 maggio 2017) (18CE0569)..... Pag. 94

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 125 del 18 maggio 2017) (18CE0570)..... Pag. 95

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30 aprile 2004) (18CE0571)..... Pag. 96

Pubblicate nel n. L 2 del 5 gennaio 2018

Rettifica della direttiva (UE) 2015/996, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 dell'1° luglio 2015) (18CE0572)..... Pag. 97

Pubblicata nel n. L 5 del 10 gennaio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del 24 novembre 2017

che modifica l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra [2018/1]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea («Unione») e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («accordo commerciale»), in particolare l'articolo 191,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
- (2) L'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI.
- (3) In seguito a scambi di corrispondenza interscambiati tra l'Unione e la Colombia sull'attuazione dell'accordo commerciale, la Colombia ha comunicato all'Unione la propria intenzione di aggiungere una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i «soggetti appaltanti» tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno accettato tale modifica e convenuto che tale modifica non richiederà adeguamenti compensativi.
- (4) Al fine dell'inserimento di tale nota è necessario modificare l'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale. La decisione di modificare l'allegato può essere adottata, in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale, dall'Unione e dalla Colombia («paese andino firmatario interessato»), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le note dell'allegato XII («appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale sono sostituite dal testo seguente:

«Note concernenti la presente sottosezione

1. Ai fini della presente sottosezione rientrano tra i «soggetti appaltanti» tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.
2. Il titolo VI del presente accordo non comprende:
 - a) gli appalti di alimenti, materie prime/fattori produttivi agricoli e animali vivi nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di assistenza alimentare; e
 - b) appalti dei beni classificati alla sezione 2 (prodotti alimentari, bevande e tabacco; prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti in cuoio) della CPC versione 1.0, per programmi di assistenza sociale.».



Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta un adeguamento compensativo poiché non comporta una riduzione del numero di soggetti interessati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lima, il 24 novembre 2017

Per il comitato per il commercio

*Per conto del ministero del commercio, dell'industria e
del turismo della Colombia*
Saúl Eduardo CARDOZO NUNCIRA

*Per conto della Direzione generale del commercio della
Commissione europea*
Matthias JØRGENSEN

18CE0541



**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 6 dicembre 2017****che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
la Georgia, dall'altra [2018/2]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 268, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) Ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso.
- (3) Ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, istituisce, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri nelle procedure di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli arbitri ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo è istituito come risultante nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 6 dicembre 2017


*Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»**Il presidente*
G. ARVELADZE*Segretari*
M. GABUNIA
S. ZALESKI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

- I. Arbitri proposti dalla Georgia
 - 1. Christian Häberli (Svizzera)
 - 2. Donald McRae (Canada)
 - 3. John Adank (Nuova Zelanda)
 - 4. Ronald Saborio (Costa Rica)
 - 5. Thomas Cottier (Svizzera)
- II. Arbitri proposti dall'UE
 - 1. Claus-Dieter Ehlermann
 - 2. Giorgio Sacerdoti
 - 3. Jacques Bourgeois
 - 4. Pieter Jan Kuijper
 - 5. Ramon Torrent
- III. Presidenti
 - 1. David Unterhalter (Sud Africa)
 - 2. Merit Janow (USA)
 - 3. Helge Seland (Norvegia)
 - 4. Leora Blumberg (Sud Africa)
 - 5. William Davey (USA)

18CE0542



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/3 DELLA COMMISSIONE**del 4 gennaio 2018****che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2014, 2015 e 2016 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2018 e 2019.
- (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2018, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2018 e 2019, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione


Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2018	2019	
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		39 326
78.0020			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	483 376
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		26 505
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	20 482
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	6 587
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		55 037
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	302 643
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	90 771
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	86 317
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		32 823
78.0160			Dal 1° giugno al 31 dicembre		306 804
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		78 324
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		432 630
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		39 724
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		155 417
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		19 187



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2018	2019	
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1º giugno al 31 luglio		4 630
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		33 718
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		3 150
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		17 254

18CE0543



DECISIONE (UE) 2018/4 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 217,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽³⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽⁵⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽⁶⁾.
- (5) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la relativa decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.


⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽⁴⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽⁵⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽⁶⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

—



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017
del ...
che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 9 novembre 2011.
- (3) È opportuno aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».


Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.



Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...
del ...
che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) È opportuno aggiungere il croato all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾, modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾ e ulteriormente modificato con decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE.
- (3) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...] oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.


Essa si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 12 aprile 2014.

⁽¹⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

⁽⁴⁾ GUL ...



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE

18CE0544



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/5 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix Papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti

[notificata con il numero C(2017) 8788]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE ⁽²⁾ mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione ⁽³⁾, l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»;

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati


1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 215 del 10.8.2016, pag. 29).



2. La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.»;
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una "zona tampone", conformemente all'allegato II, sezione 1.
- Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.»;
- 4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE sono così modificati:

1) nell'allegato I, sezione 1, punto 3), il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi segno di infestazione da tali organismi e contenenti non più dello 0,1 % di terra.»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la sezione 1 è così modificata:

i) al punto 1), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui sono stati confermati la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate, nonché i campi in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e»;

ii) i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3) Per definire le zone infestate e le "zone tampone" gli Stati membri devono considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati e la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.


4) Se la presenza di un organismo specificato o i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate sono confermati al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della "zona tampone" deve essere riveduta e modificata di conseguenza.

5) Qualora in base alle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vengano rilevati né l'organismo specificato né i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato deve confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. È tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.»;

b) nella sezione 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati o dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante idonee ispezioni.»;

18CE0545



DECISIONE (UE) 2018/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2017/003 GR/Attica retail

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 13 aprile 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in nove imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni: Attica, Macedonia orientale, Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia occidentale, Grecia centrale, Peloponneso, Egeo meridionale e Creta in Grecia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Grecia è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 949 150 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 949 150 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

18CE0546



DECISIONE (UE) 2018/7 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/005 FI/Retail

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 12 giugno 2017 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in tre imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni: Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi e Pohjois- ja Itä-Suomi in Finlandia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 499 360 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 499 360 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

18CE0547



DECISIONE (UE) 2018/8 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), risulta necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 837 241 199 EUR oltre i massimali della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza. L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.
- (6) Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l'importo di 837 241 199 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, la distribuzione degli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità è così stimata:

- a) 464 039 631 EUR nel 2018;
- b) 212 683 883 EUR nel 2019;
- c) 126 354 910 EUR nel 2020;
- d) 34 162 775 EUR nel 2021.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

18CE0548



DECISIONE (UE) 2018/9 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica la decisione UE 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾ ha istituito un margine per imprevisti fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 6 di detto regolamento, la Commissione ha calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2017 ⁽³⁾.
- (3) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno mobilitato il margine per imprevisti nel 2017 per consentire un finanziamento oltre i limiti dei massimali d'impegno di 1 906 150 960 EUR, di cui 1 176 030 960 EUR per la rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).
- (4) Poiché il bilancio 2018 richiede maggiore flessibilità, la compensazione del margine per imprevisti mobilitato nel 2017 viene adeguata per ridurre l'importo oggetto di detrazione nella rubrica 5 nel 2018 e operare una detrazione corrispondente nella rubrica 5 nel 2020,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 ⁽⁴⁾ è modificato come segue:


- a) nella parte introduttiva «2019» è sostituito da «2020»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 2018: rubrica 5 (*Amministrazione*): 318 000 000 EUR;»;
- c) è aggiunta la seguente lettera d):
«d) 2020: rubrica 5 (*Amministrazione*): 252 000 000 EUR.».

⁽¹⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL (COM(2016) 311).

⁽⁴⁾ GUL 50 del 28.2.2017, pag. 57.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

18CE0549



DECISIONE (UE) 2018/10 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2014
relativa all'aiuto di Stato SA.18855 — C 5/08 (ex NN 58/07) — Danimarca
Accordi del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair
[notificata con il numero C(2014) 871]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel febbraio 2005, la Commissione ha ricevuto un reclamo dal gruppo SAS («SAS»). SAS ha affermato, tra l'altro, che la società dell'aeroporto di Aarhus/Aarhus Lufthavn A/S («aeroporto di Aarhus») ha concesso sovvenzioni illegali a Ryanair. Le sovvenzioni consisterebbero in tariffe aeroportuali e per l'assistenza a terra ridotte concesse a Ryanair.
- (2) La Commissione ha chiesto alla Danimarca di fornire ulteriori informazioni in merito al reclamo presentato con le lettere del 2 marzo 2005 e del 20 maggio 2006. La Danimarca ha risposto con le lettere del 18 maggio 2005 e dell'11 luglio 2006.
- (3) Con lettera datata 30 gennaio 2008 la Commissione ha informato la Danimarca della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽²⁾ («decisione di avvio») per quanto riguarda l'accordo fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair. Il 30 maggio 2008 la Danimarca ha trasmesso le proprie osservazioni riguardo alla decisione di avvio.
- (4) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.
- (5) La Commissione ha ricevuto da tre parti interessate le osservazioni sulla decisione di avvio. SAS, Ryanair e l'Associazione delle compagnie aeree europee hanno presentato le proprie osservazioni rispettivamente il 16 giugno 2008, il 29 maggio 2008 e il 4 luglio 2008. La Commissione ha trasmesso dette osservazioni alla Danimarca con lettera del 17 luglio 2008 dandole un mese di tempo per rispondere. La Danimarca ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 29 settembre 2008.
- (6) Con lettera del 25 marzo 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. La Danimarca ha risposto con lettera del 28 marzo 2011. Con lettera dell'8 aprile 2011 la Commissione ha chiesto a Ryanair di fornire ulteriori informazioni. Ryanair ha risposto con lettera del 15 luglio 2011. Le osservazioni di Ryanair sono state trasmesse alla Danimarca tramite lettera datata 5 agosto 2011. La Danimarca ha fornito informazioni aggiuntive con le lettere dell'8 settembre 2011, del 22 settembre 2011, del 12 aprile 2012 e del 22 maggio 2012.

⁽¹⁾ GU C 109 del 30.4.2008, pag. 15.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 87 e l'articolo 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 107 e dall'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽³⁾ GU C 109 del 30.4.2008, pag. 15.



2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Contesto dell'indagine

- (7) L'aeroporto di Aarhus si trova a Tirstrup, 36 km a nord-est della città di Aarhus in Danimarca. L'aeroporto di Aarhus, che detiene e gestisce la struttura aeroportuale, è una società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico. (1)
- (8) L'aeroporto è uno dei sei aeroporti regionali che servono il mercato dello Jylland che ha una popolazione di circa 2,5 milioni di abitanti. Per circa il 25 % della popolazione dello Jylland l'aeroporto di Aarhus è l'aeroporto più vicino. L'aeroporto più grande della regione dello Jylland è quello di Billund, situato a una distanza di 140 km (~ 1 ora e 35 minuti di viaggio in automobile). Dopo l'aeroporto di Billund, l'aeroporto di Aarhus è il secondo maggiore aeroporto della regione dello Jylland e serve soprattutto SAS (~ 48 % dei passeggeri) e Ryanair (~ 34,7 % dei passeggeri).
- (9) L'aeroporto di Aarhus può gestire circa un milione di passeggeri all'anno. Il picco di utilizzo è stato raggiunto nel 1996 quando oltre 800 000 passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto. Nel 1996 è stato inaugurato il ponte del Grande Belt che collega le isole di Funen e Zealand e che ha portato a una riduzione del tempo necessario per viaggiare via terra fra lo Jylland e Copenaghen. Il ponte del Grande Belt ha consentito ai viaggiatori di spostarsi in automobile da Aarhus a Copenaghen. Dopo l'inaugurazione del ponte nel 1996, il numero di passeggeri dell'aeroporto di Aarhus ha iniziato a diminuire per attestarsi attorno a 600 000 persone all'anno. Nel 1999 SAS ha interrotto la rotta da Aarhus a Londra. Nello stesso anno, sono stati conclusi gli accordi fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair e quest'ultima ha iniziato a gestire una rotta quotidiana con Londra Stansted. La seguente tabella fornisce una sintesi riguardo alla variazione del numero di passeggeri dell'aeroporto di Aarhus fra il 1995 e il 2012:

Tabella 1


Variatione del numero di passeggeri di AAR 1995 – 2012

Passeggeri effettivi fra il 1995 e il 2012									
Anno	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Passeggeri (migliaia)	782	864	812	625	597	641	655	579	579
Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Passeggeri (migliaia)	525	539	554	571	573	526	562	591	485

2.2. Le misure oggetto dell'indagine e la valutazione iniziale della Commissione

- (10) La decisione di avvio si riferisce agli accordi conclusi fra Ryanair e l'aeroporto di Aarhus nel 1999. Di conseguenza, detta decisione non pregiudica alcuna modifica o sostituzione degli accordi del 1999 o di qualsiasi accordo integrativo successivamente concluso.
- (11) Nella decisione di avvio la Commissione ha sollevato la questione relativa alla possibilità che l'aeroporto di Aarhus abbia agito, o meno, come operatore in un'economia di mercato quando ha concluso gli accordi del 1999 con Ryanair. In particolare, la Commissione ha sollevato la questione relativa alla possibilità che il livello dei diritti aeroportuali e i conseguenti sconti e sostegni commerciali offerti dall'aeroporto a Ryanair costituiscono aiuti di Stato.
- (12) La Commissione ha espresso, in particolare, dubbi relativi alla possibilità che la differenziazione dei diritti aeroportuali applicati presso l'aeroporto di Aarhus fosse basata sui ricavi e sui costi incrementali, vale a dire i ricavi e costi generati dall'attività di Ryanair nell'aeroporto. Inoltre, la Danimarca non ha fornito alla Commissione né una copia degli accordi del 1999 con Ryanair né il piano industriale che ne esamina la redditività per l'aeroporto di Aarhus. Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha pertanto espresso dubbi relativi al fatto che il comportamento dell'aeroporto di Aarhus fosse motivato da prospettive di redditività sul lungo termine. Di conseguenza, non era da escludere la possibilità che gli accordi del 1999 abbiano fornito a Ryanair un vantaggio che non avrebbe potuto avere in condizioni di mercato normali.

(1) Il gestore aeroportuale è di proprietà dei seguenti comuni/distretti: comune di Århus (64,60 %), comune di Randers (16,70 %), comune di Grenå (4,80 %), comune di Ebeltoft (3,00 %), e area amministrativa di Århus (10,90 %).



- (13) La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che l'aiuto possa essere stato dichiarato compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. A tale proposito la Commissione ha espresso, in particolare, dubbi relativi al fatto che, in tale caso, fossero state soddisfatte le condizioni di compatibilità definite dagli orientamenti sul trasporto aereo del 2005 ⁽¹⁾.

3. OSSERVAZIONI DELLA DANIMARCA

3.1. Il processo decisionale che ha condotto agli accordi del 1999 con Ryanair

- (14) Innanzitutto, la Danimarca ha presentato le sue osservazioni alla Commissione in merito alla sua assenza di imputabilità per gli accordi del 1999 con Ryanair.
- (15) La Danimarca afferma che gli accordi del 1999 sono stati conclusi fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair e non sono imputabili ad alcuna autorità pubblica. La Danimarca fa notare di non essere stata coinvolta nei negoziati degli accordi così come non lo è stata nessun'altra autorità pubblica.
- (16) La Danimarca precisa che, secondo l'aeroporto di Aarhus, la prima fase dei negoziati fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair era già stata avviata all'inizio del 1998. La Danimarca precisa ulteriormente che detti negoziati sono stati temporaneamente sospesi nella primavera del 1999 in quanto le parti non riuscivano a raggiungere un accordo.
- (17) Inoltre, la Danimarca afferma che nel giugno 1999 SAS ha annunciato che avrebbe interrotto la rotta Aarhus-Londra a partire dalla fine dell'ottobre 1999. A tale proposito, la Danimarca fa notare che durante l'estate 1999 sono stati riaperti i negoziati fra Ryanair e l'aeroporto di Aarhus, rappresentato dal suo dirigente responsabile dei partenariati per i servizi pubblici.
- (18) Per quanto riguarda i negoziati degli accordi del 1999, la Danimarca precisa che tali negoziati sono stati effettuati direttamente dal dirigente dell'aeroporto e i proprietari pubblici non hanno né proposto né approvato le condizioni definite negli accordi. Secondo la Danimarca, il dirigente che ha partecipato ai negoziati degli accordi, i quali comprendono gli sconti concessi, non era in contatto né con il consiglio di amministrazione né con nessun'altra autorità locale.
- (19) La Danimarca precisa inoltre che gli accordi del 1999 sono stati firmati direttamente dal dirigente dell'aeroporto che ha partecipato ai relativi negoziati. Inoltre, la Danimarca spiega che gli accordi del 1999 non sono stati sottoposti all'approvazione delle autorità dell'aviazione civile danese e che i diritti aeroportuali non sono stati approvati dalla Danimarca sotto forma di tariffari o sotto nessun'altra forma.
- (20) Per sostenere tali affermazioni (cfr. i considerando da 15 a 19), la Danimarca ha fornito una copia dei processi verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle autorità locali e ha altresì fornito i processi verbali delle assemblee generali annuali.
- (21) Di conseguenza, la Danimarca è del parere che né gli azionisti dell'aeroporto né le autorità dell'aviazione civile fossero stati coinvolti direttamente o indirettamente nei negoziati degli accordi del 1999 con Ryanair. La Danimarca è pertanto del parere che tali accordi non siano ad essa imputabili. In quanto non viene rispettata una delle condizioni cumulative relative al concetto di aiuti di Stato, la Danimarca è del parere che gli accordi del 1999 con Ryanair non costituiscano aiuti di Stato.

3.2. Gli accordi del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair

- (22) La Danimarca ha fornito una copia dei due accordi conclusi fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair nel 1999 nonché ulteriori spiegazioni.

L'accordo principale del 1999

- (23) La Danimarca precisa che il 2 novembre 1999 l'aeroporto di Aarhus ha concluso un accordo con Ryanair («accordo principale»). La Danimarca afferma inoltre che l'accordo avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 31 ottobre 2009 (vale a dire per un periodo di 10 anni).

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.



- (24) La Danimarca afferma che l'accordo principale ha obbligato Ryanair a effettuare almeno [...] ⁽¹⁾ volo dall'aeroporto di Aarhus all'aeroporto di Londra Stansted con un aereo del tipo B737 (con possibilità di riduzione del servizio solo durante i giorni festivi come, ad esempio, Natale, Capodanno e Pasqua). La Danimarca precisa che, secondo l'accordo principale, Ryanair aveva l'obbligo di generare all'aeroporto di Aarhus un traffico annuo di almeno [...] passeggeri fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.
- (25) Per quanto riguarda le tasse che Ryanair doveva pagare, la Danimarca spiega che, secondo l'accordo principale, Ryanair aveva l'obbligo di pagare all'aeroporto di Aarhus le tasse sintetizzate nella seguente tabella 2.

Tabella 2

Diritti aeroportuali che Ryanair doveva pagare all'aeroporto di Aarhus ai sensi dell'accordo principale concluso nel 1999

Diritti aeroportuali che dovevano essere pagati da Ryanair	[...]	[...]
Tassa di atterraggio/decollo per ciascuna rotazione (compresi il controllo aereo locale e la soprattassa per inquinamento acustico)	[...] DKK	
Tasse aeroportuali per ciascun passeggero in partenza	[...]	
Tassa notturna	Come da tariffa standard	
Onere di gestione dei passeggeri e delle rampe per ciascuna rotazione	[...] DKK	[...] DKK

- (26) La Danimarca fa notare che, in base all'accordo principale, l'aeroporto di Aarhus aveva l'obbligo di concedere a Ryanair uno sconto di [...] DKK (per i primi [...] anni, vale a dire [...]) o di [...] DKK (per gli ultimi [...] anni, vale a dire [...]) sulle tasse aeroportuali (ciò significa uno sconto del [...] sulle tasse aeroportuali applicabili) se Ryanair avesse ricavato un'entrata netta pari o inferiore a [...] DKK per ciascun passeggero con volo di sola andata sulla rotta Londra Stansted. La Danimarca precisa che ciò è avvenuto dal 1999 in poi.


L'accordo di commercializzazione del 1999

- (27) La Danimarca fa notare che lo stesso giorno, il 2 novembre 1999, Ryanair e l'aeroporto di Aarhus hanno concluso un secondo accordo («accordo di commercializzazione»).
- (28) La Danimarca spiega che l'accordo di commercializzazione ha comportato per l'aeroporto di Aarhus il pagamento a Ryanair di:
- i. un importo pari a [...] sostenute da Ryanair ai sensi dell'accordo principale e
 - ii. a tutti gli incrementi nel livello delle tasse aeroportuali all'aeroporto di Aarhus superiori a [...] DKK [...] e superiori a [...] DKK.
- (29) La Danimarca spiega inoltre che, in base all'accordo di commercializzazione, la riduzione degli oneri per tasse di atterraggio/decollo/operazioni notturne è stata considerata un sostegno commerciale. La Danimarca afferma che l'aeroporto di Aarhus non era a conoscenza dello scopo del sostegno commerciale fornito ma ha ipotizzato che servisse per condividere i costi della rotta Aarhus/Londra Stansted.

3.3. Applicazione della selettività e del principio dell'operatore in un'economia di mercato

- (30) Per quanto riguarda l'applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato («Market Economy Operator Principle», MEOP), la Danimarca è del parere che la Commissione dovrebbe paragonare la condotta dell'aeroporto di Aarhus alla presunta condotta di un operatore privato guidato da prospettive di redditività sul lungo termine e che attua una politica settoriale.

⁽¹⁾ Questa informazione è coperta dall'obbligo del segreto professionale di cui alla comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).



- (31) La Danimarca afferma che la redditività degli accordi del 1999 con Ryanair sia da valutare per tutta la durata prevista degli accordi in questione (vale a dire per un arco temporale di dieci anni). La Danimarca afferma che gli accordi del 1999 abbiano avuto un impatto positivo sulle finanze dell'aeroporto per il periodo compreso fra il 1999 e il 2009.
- (32) La Danimarca precisa che, al momento della conclusione degli accordi del 1999 con Ryanair, l'aeroporto di Aarhus stava affrontando le seguenti sfide: in primo luogo, era in concorrenza con l'aeroporto di Billund per ottenere compagnie aeree e passeggeri e quest'ultimo godeva di una posizione concorrenziale strategica più forte in quanto costituiva il maggiore aeroporto della regione dello Jylland; in secondo luogo, l'aeroporto di Aarhus operava solo al 40 % della sua capacità e aveva già subito un calo dei passeggeri da circa 860 000 a circa 596 000 persone dal 1996 al 1999, con un'ulteriore riduzione prevista per gli anni successivi; in terzo luogo, era cessata l'attività militare dell'aeroporto, vale a dire la base aerea di Tirstrup, e ciò significava che i costi netti annuali per Aarhus relativi al controllo aereo, ai servizi antincendio, tecnici e di soccorso nonché ai servizi di assistenza a terra erano aumentati di 10-12 milioni di DKK; in quarto luogo, era prevista l'apertura di una nuova autostrada nel 2004 (nello specifico, l'autostrada di Djursland) che avrebbe fornito un collegamento di trasporto per Tirstrup più rapido e agevole.
- (33) La Danimarca spiega inoltre che era stato aperto il ponte del Grande Belt (con cui veniva data la possibilità ai viaggiatori di spostarsi in automobile da Aarhus a Copenaghen) ed era stata interrotta la rotta di SAS per Londra. La Danimarca fa notare che l'inaugurazione del ponte del Grande Belt ha ridotto il tempo di viaggio fra Aarhus e Copenaghen per i mezzi di trasporto alternativi (automobile/treno/traghetto) da circa cinque ore a circa tre ore.
- (34) La Danimarca fa notare che in tale contesto (cfr. i considerando 32 e 33) l'aeroporto di Aarhus doveva fornire incentivi per attrarre nuovi clienti e sfruttare la capacità inutilizzata. La Danimarca precisa che il direttore dell'aeroporto di Aarhus aveva previsto che Ryanair sarebbe stata in grado di procurare all'aeroporto un flusso annuo di circa [...] nuovi passeggeri. La Danimarca afferma che, in base a tali previsioni sui passeggeri, gli accordi avrebbero dovuto generare un reddito netto nel 2001 di circa [...] DKK ([...] EUR). La Danimarca spiega che l'affidabilità delle previsioni del direttore era stata confermata dai risultati effettivi, ad esempio nel 2001 il reddito netto generato dagli accordi del 1999 ammontava a [...] DKK ([...] EUR). La Danimarca sottolinea che tutti i costi (come, ad esempio, quelli per il marketing, l'assistenza a terra e altri costi) sostenuti dall'aeroporto e derivanti dalla conclusione dell'accordo con Ryanair sono finanziati direttamente attraverso i ricavi generati dal medesimo accordo. Inoltre, la Danimarca afferma che il reddito netto generato dall'accordo contribuisce alla redditività complessiva dell'aeroporto.
- (35) La Danimarca fa notare che gli accordi del 1999 con Ryanair non hanno richiesto alcun investimento da parte dell'aeroporto di Aarhus perché l'aeroporto operava solo al 40 % della sua capacità. La Danimarca precisa che, anche per quanto riguarda i costi di esercizio dell'aeroporto di Aarhus, gli accordi del 1999 con Ryanair prevedevano che il personale avrebbe potuto coprire fino al 60 % della capacità, ad esempio il personale per l'assistenza a terra era già stato finanziato con altri proventi finanziari dell'aeroporto.
- (36) Per quanto riguarda il sostegno alla commercializzazione che l'aeroporto di Aarhus avrebbe dovuto pagare a Ryanair in base all'accordo di commercializzazione, la Danimarca fa notare che la direzione dell'aeroporto si aspettava che Ryanair avrebbe fornito assistenza all'aeroporto aumentando la visibilità ai clienti. La Danimarca precisa inoltre che l'aeroporto di Aarhus ha al contempo deciso di ridimensionare le sue altre attività di commercializzazione in quanto le medesime erano divenute di competenza di Ryanair e riguardavano, ad esempio, la pubblicità dell'aeroporto di Aarhus sul sito Internet di Ryanair e presso gli aeroporti serviti.
- (37) La Danimarca precisa che l'aeroporto di Aarhus intendeva aumentare i suoi ricavi attraverso l'aumento nel numero dei passeggeri e l'incremento dei ricavi da attività non aeronautiche (fra cui i ricavi generati dalle attività commerciali o dai parcheggi). La Danimarca precisa inoltre che, quando sono stati conclusi gli accordi del 1999 con Ryanair, l'aeroporto di Aarhus prevedeva che il parcheggio a pagamento avrebbe generato potenzialmente più entrate. Per quanto riguarda gli introiti da attività commerciali, la Danimarca precisa che è stata affittata solo il 30 % della capacità disponibile dell'aeroporto.
- (38) Per tali motivi, la Danimarca è del parere che gli accordi del 1999 con Ryanair siano stati conclusi conformemente al MEOP, in quanto detti accordi avrebbero dovuto contribuire per circa [...] DKK alla redditività dell'aeroporto nel periodo compreso fra il 1999 e il 2009, con conseguente aumento della capacità finanziaria del gestore aeroportuale.
- (39) Al fine di sostenere tale posizione, la Danimarca ha fornito il piano industriale e le ipotesi di redditività della direzione del gestore aeroportuale. La tabella 3 è fornita dalla Danimarca e sintetizza la redditività prevista per gli accordi del 1999 con Ryanair:



Tabella 3

Panoramica della redditività prevista per l'aeroporto di Aarhus tramite gli accordi del 1999 con Ryanair, in migliaia di corone danesi

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale (valore nominale)
Ricavi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Ricavi attività aeronautiche</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Ricavi attività non-aeronautiche</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Assistenza a terra</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>Commercializzazione</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultati economici derivanti dagli accordi del 1999 con Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]


- (40) La Danimarca precisa che Ryanair non ottiene un vantaggio selettivo in quanto gli sconti concessi ai sensi degli accordi del 1999 con Ryanair sono stati precedentemente concessi anche a SAS. Inoltre, la Danimarca fa notare che, nel 1999, anche a Cimber Air A/S e a Maersk Air A/S sono stati concessi sconti del 50 % in modo analogo a Ryanair. La Danimarca afferma inoltre che anche le compagnie aeree regionali Sunair e Easyjet (la quale ha acquisito la società Go) hanno ricevuto offerte per un accordo analogo in materia di sconti. Al fine di sostenere quanto citato, la Danimarca ha fornito le copie di dette lettere.
- (41) La Danimarca ritiene che gli accordi del 1999 conclusi fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair siano stati stipulati a condizioni di mercato e che non conferiscano vantaggi a Ryanair; ritiene pertanto che non costituiscano aiuti di Stato.
- (42) Inoltre, la Danimarca precisa che la redditività prevista era stata altresì confermata dai risultati finanziari effettivi del gestore aeroportuale. La Danimarca afferma inoltre che, ad esempio, gli utili netti dell'aeroporto di Aarhus hanno raggiunto circa i 2 milioni di DKK nel 2010 e che sono previsti risultati positivi anche per gli anni successivi. La Danimarca fa notare che gli utili sono il risultato dell'aumento graduale nel numero di passeggeri e della sostituzione sul lungo termine dei voli nazionali con voli internazionali in seguito all'inaugurazione del ponte del Grande Belt.

4. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI

- (43) La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate.

4.1. Ryanair

- (44) Ryanair ha iniziato le sue osservazioni del 29 maggio 2008 affermando che, a suo parere, l'avvio di un procedimento di indagine formale fosse ingiustificato e non necessario. Ha anche espresso il suo rammarico per il fatto che la Commissione non le abbia concesso la possibilità di partecipare direttamente alla fase di esame preliminare.
- (45) Sulla questione in merito, Ryanair è del parere che la Commissione avrebbe dovuto basarsi su accordi commerciali standard e, pertanto, avrebbe dovuto ritenere gli accordi del 1999 conformi al MEOP per concludere, di conseguenza, che detti accordi non costituiscono aiuti di Stato. Ryanair è del parere che l'amministratore dell'aeroporto di Aarhus stia beneficiando della sua presenza all'aeroporto.



- (46) Per quanto riguarda il MEOP, Ryanair afferma che, dal punto di vista dei ricavi, devono essere presi in considerazione sia i ricavi da attività aeronautiche che quelli da attività non aeronautiche. Dal punto di vista dei costi, Ryanair fa notare che i costi pertinenti da tenere in considerazione sono i costi incrementali dati dalla conclusione dei rispettivi accordi con una compagnia aerea. Ryanair è del parere che non debbano essere tenuti in considerazione né i costi irrecuperabili né i costi generali fissi. Ryanair afferma che se una compagnia aerea conclude con un aeroporto un accordo che genera utili incrementali, il medesimo accordo non prevede alcun aiuto.
- (47) Ryanair afferma che, in generale, per un operatore in un'economia di mercato non è prevista la conclusione di accordi che generino perdite incrementali. D'altro canto, Ryanair afferma altresì che dovrebbe essere fatta un'eccezione se un aeroporto non è efficiente nel momento in cui viene concluso l'accordo, ma ritiene che il medesimo accordo possa in futuro aiutare, in qualche modo, a migliorarne l'efficienza. In tal caso, secondo Ryanair, l'operazione commerciale potrebbe essere redditizia anche se al momento della firma dell'accordo possa sembrare inferiore ai relativi costi incrementali.
- (48) Inoltre, secondo Ryanair, la Commissione avrebbe dovuto svolgere la sua valutazione con un approccio fondato sul raffronto, confrontando gli accordi conclusi da Ryanair con altri aeroporti pubblici e privati. Ryanair indica peraltro che, nella valutazione degli accordi, si dovrebbe tenere conto anche delle esternalità di rete derivanti dagli accordi del 1999.
- (49) A giudizio di Ryanair, gli accordi del 1999 esaminati corrispondono a un accordo commerciale standard fra un aeroporto e una compagnia aerea in un mercato liberalizzato. Ryanair fa notare che detti accordi si basano sulla decisione presa autonomamente dall'aeroporto di migliorare l'utilizzo della sua capacità aumentando al massimo il numero dei passeggeri, al fine di incrementare i suoi ricavi da attività aeronautiche e non aeronautiche.
- (50) Ryanair sostiene che l'aeroporto di Aarhus abbia seguito l'esempio di molti aeroporti privati in una situazione analoga, giungendo alla conclusione che il miglior modo per aumentare al massimo il numero di passeggeri sarebbe stato incentivare le compagnie aeree a trasportare molti passeggeri. Secondo Ryanair, gli aeroporti forniscono tali incentivi in quanto le compagnie aeree che trasportano molti passeggeri generano economie di scala per il gestore aeroportuale. Ryanair ritiene che il regime di incentivi dell'aeroporto di Aarhus sia stato basato sull'impegno da parte di Ryanair di generare un traffico annuo di almeno [...] passeggeri.
- (51) Ryanair fornisce esempi di altri aeroporti europei che seguono una strategia analoga a quella dell'aeroporto di Aarhus, ad esempio Londra Stansted, Londra Luton e Francoforte Hahn. Inoltre, Ryanair fa notare che per essere conforme al MEOP è sufficiente che gli accordi migliorino la situazione finanziaria dell'aeroporto nel lungo periodo.
- (52) Ryanair spiega che le tasse che deve pagare SAS non possono essere paragonate a quelle pagate da Ryanair in quanto è diverso il livello dei servizi offerti dalle due compagnie aeree in termini, ad esempio, di requisiti di assistenza a terra e di impiego degli aeromobili.
- (53) Ryanair è del parere che gli accordi del 1999 conclusi con l'aeroporto di Aarhus rispettino il MEOP.
- (54) Per quanto riguarda l'imputabilità degli accordi del 1999, Ryanair è del parere che l'aeroporto di Aarhus sia un'azienda autonoma. Ryanair afferma che i proprietari non esercitano controllo né sul suo personale direttivo né sulle sue finanze. Ryanair spiega che è stato il personale direttivo a fissare le tasse e a negoziare l'accordo con la compagnia aerea. Le autorità pubbliche o la Danimarca non sono state coinvolte nei negoziati. Inoltre, Ryanair crede che gli azionisti dell'aeroporto non controllino la fissazione delle tasse, compresa l'operazione commerciale con Ryanair.
- (55) Per quanto riguarda il vantaggio selettivo, Ryanair è del parere che, vista la mancanza di una posizione dominante da parte dell'aeroporto di Aarhus in nessun mercato dei servizi aeroportuali a livello europeo, nazionale o regionale, questo non sia pertanto tenuto, ai sensi delle norme di concorrenza dell'UE, a trattare tutti i suoi clienti in modo non discriminatorio. Tuttavia, Ryanair precisa che l'aeroporto di Aarhus ha sempre rispettato il principio di non discriminazione e, di fatto, ha offerto l'accordo successivamente concluso con Ryanair a molte altre compagnie aeree, comprese SAS, Cimber Air, Sun Air e Maersk. Ryanair fa notare che il mancato interesse da parte di tali compagnie aeree a espandere le loro attività ad Aarhus non significa che Ryanair gradisca trattamenti preferenziali. Inoltre, Ryanair afferma che i suoi accordi del 1999 con l'aeroporto di Aarhus non contengono alcun riferimento all'esclusività.



- (56) Alla luce di quanto sopra citato, Ryanair è del parere che gli accordi conclusi con l'aeroporto di Aarhus non costituiscano aiuti di Stato.

4.2. SAS

- (57) SAS ha presentato le sue osservazioni il 16 giugno 2008.
- (58) Secondo SAS, l'aeroporto di Aarhus non è indipendente dai suoi proprietari pubblici (nello specifico, le autorità pubbliche). SAS afferma che la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione è nominata ed eletta dai proprietari pubblici dell'aeroporto. SAS crede che i membri del consiglio di amministrazione non siano pertanto indipendenti dai loro datori di lavoro e dai proprietari che rappresentano.
- (59) Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'aeroporto, SAS rileva che l'aeroporto di Aarhus ha affermato di trovarsi in una situazione finanziaria solida e di ricevere un contributo annuale netto da parte di Ryanair pari a circa 5-6 milioni di DKK. SAS afferma che, anche se tale cifra fosse corretta, l'aeroporto di Aarhus ha registrato una perdita pari a 2 311 410 DKK per l'anno 2007 nonostante un aumento dei ricavi del 12,5 %.
- (60) SAS sostiene inoltre che i deboli risultati finanziari del gestore aeroportuale sono anche dimostrati dal fatto che le perdite accumulate negli ultimi cinque anni superano i 20 milioni di DKK. SAS crede che senza i contributi concessi a Ryanair la posizione finanziaria del gestore aeroportuale sarebbe stata significativamente migliore.
- (61) SAS è del parere che Ryanair abbia ricevuto un trattamento preferenziale da parte dell'aeroporto di Aarhus sotto forma di un livello di tasse aeroportuali considerevolmente ridotto nonché di ridotte tasse di decollo e atterraggio. SAS sostiene che, con la concessione a Ryanair di un trattamento preferenziale, siano stati discriminati gli altri vettori operanti nell'aeroporto.
- (62) Inoltre, SAS afferma che tali sconti non rispettano nemmeno i criteri di compatibilità per gli aiuti all'avviamento a favore delle compagnie aeree previsti dagli orientamenti sul trasporto aereo del 2005. Secondo SAS, Ryanair non sembra offrire alcuna forma di garanzia sui volumi o alcuna garanzia analoga negli accordi del 1999 conclusi con il gestore aeroportuale. Inoltre, SAS sostiene che non sembra esservi alcuna sanzione particolare nel caso Ryanair non rispetti i volumi o gli impegni inizialmente presi con l'aeroporto nel 1999, quando è stato negoziato l'accordo. SAS afferma inoltre che Ryanair ha iniziato ad aprire e chiudere rotte negli ultimi anni senza apparente impatto negativo sui benefici finanziari che il gestore aeroportuale concedeva a detta compagnia.
- (63) Secondo SAS, l'aiuto concesso a Ryanair da parte del gestore aeroportuale non è volto a sviluppare una regione sfavorita, quanto piuttosto ad attrarre ulteriori attività in modo da competere con altri aeroporti.
- (64) Infine, SAS afferma che gli accordi del 1999 con Ryanair sono attualmente in vigore da quasi dieci anni. SAS crede che, nonostante sia possibile affermare che gli accordi del 1999 possano soddisfare i criteri per gli aiuti all'avviamento a favore delle compagnie aeree definiti negli orientamenti sul trasporto aereo del 2005, il solo contesto temporale, in quanto tale, dovrebbe rendere incompatibili gli accordi del 1999 a causa delle rigide condizioni per l'approvazione di detto aiuto.
- (65) Alla luce di quanto sopra citato, SAS è del parere che gli accordi del 1999 conclusi fra Ryanair e l'aeroporto di Aarhus costituiscano un aiuto di Stato incompatibile.

4.3. Associazione delle compagnie aeree europee

- (66) L'Associazione delle compagnie aeree europee («Association of European Airlines», AEA) ha presentato le sue osservazioni il 4 luglio 2008. Le osservazioni dell'AEA sono pienamente in linea con quelle fornite da SAS.

5. OSSERVAZIONI DELLA DANIMARCA SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI

- (67) La Danimarca ha ricevuto le osservazioni delle tre parti interessate.
- (68) La Danimarca ha iniziato le sue osservazioni affermando che gli orientamenti a cui fa riferimento SAS sono irrilevanti al fine di valutare l'esistenza di aiuti relativi agli accordi del 1999.




- (69) La Danimarca afferma di non concordare con le osservazioni di SAS per quanto riguarda l'imputabilità alla Danimarca degli accordi del 1999. Detto Stato membro afferma che per dimostrare l'imputabilità degli accordi del 1999 non è sufficiente che l'aeroporto di Aarhus sia di proprietà pubblica ma è necessario anche dimostrare l'effettivo coinvolgimento nelle decisioni del gestore aeroportuale. La Danimarca afferma che le autorità pubbliche non sono mai state coinvolte nei negoziati degli accordi del 1999.
- (70) Inoltre, la Danimarca respinge le osservazioni di SAS relative al fatto che gli accordi non contengano una «garanzia sul volume del traffico» o un meccanismo sanzionatorio nel caso di inosservanza degli obblighi da parte di Ryanair. La Danimarca spiega che gli accordi del 1999 comprendono la possibilità di rinegoziare i termini degli accordi se Ryanair non dovesse generare un traffico minimo di [...] passeggeri nel corso dei primi anni successivi alla conclusione degli accordi. Secondo la Danimarca, ciò costituisce un meccanismo sanzionatorio. Inoltre, la Danimarca è del parere che i requisiti per gli aiuti all'avviamento definiti negli orientamenti sul trasporto aereo del 2005 non siano applicabili agli accordi del 1999.
- (71) Per quanto riguarda le osservazioni di Ryanair, la Danimarca spiega che l'accordo del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair dimostra e riflette uno sviluppo generale del mercato aeroportuale regionale.

6. ESISTENZA DI UN AIUTO

- (72) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «[...] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (73) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. Pertanto, al fine di stabilire se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito indicate. In particolare, il sostegno finanziario dovrebbe:
- i) costituire un vantaggio;
 - ii) essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali;
 - iii) favorire talune imprese o talune produzioni;
 - iv) falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e
 - v) incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (74) In quanto l'aeroporto di Aarhus è una società di proprietà pubblica, ha chiaramente risorse pubbliche a sua disposizione. Non è pertanto necessario determinare quanto abbia beneficiato di aiuti di Stato in passato. Ad ogni modo, quando sono stati conclusi gli accordi del 1999, gli orientamenti sul trasporto aereo del 1994 ritenevano il finanziamento degli aeroporti e delle strutture aeroportuali da parte dello Stato pari a una misura generale di politica economica che non poteva essere controllata attraverso le norme del trattato relative agli aiuti di Stato. Nella sentenza della causa *Aéroports de Paris* del 12 dicembre 2000 ⁽¹⁾, il Tribunale si è pronunciato contro tale interpretazione e ha dichiarato che l'esercizio di un aeroporto costituisce un'attività economica. Fino al giorno della pronuncia della sentenza nella causa *Aéroports de Paris*, le autorità pubbliche potevano legittimamente ritenere che il finanziamento pubblico agli aeroporti non costituisce un aiuto di Stato. A causa dell'incertezza esistente prima di tale chiarimento del diritto, le misure di finanziamento concesse prima che la sentenza venisse pronunciata non possono più essere messe in discussione sulla base di norme relative agli aiuti di Stato.
- (75) Al fine di stabilire se gli accordi del 1999 abbiano concesso a Ryanair un vantaggio, la Commissione deve valutare se, in circostanze analoghe, un aeroporto operativo in condizioni normali di economia di mercato e guidato da prospettive di redditività nel lungo periodo avrebbe concluso un accordo commerciale equivalente o analogo a quello dell'aeroporto di Aarhus ⁽²⁾. L'esistenza di un aiuto può essere solitamente esclusa se a) il prezzo praticato per i servizi aeroportuali corrisponde al prezzo di mercato oppure se b) è possibile dimostrare attraverso un'analisi ex ante che gli accordi con la compagnia aerea contribuiscono in misura apprezzabile alla

⁽¹⁾ Sentenza del 12 dicembre 2000 nella causa T-128/98, *Aéroports de Paris* (Raccolta 2000, pag. II-3929, ECLI:EU:T:2000:290), punto 125.

⁽²⁾ Al fine di svolgere la sua valutazione, la Commissione ha anche affidato uno studio a Moore Stephens («esperto della Commissione»). L'esperto della Commissione ha esaminato i dati finanziari e gli accordi del 1999 conclusi da Ryanair e dall'aeroporto di Aarhus.



redditività dell'aeroporto e che detti accordi rientrano in una strategia complessiva volta ad aumentare la redditività nel lungo termine. Inoltre, l'infrastruttura aeroportuale deve essere aperta a tutte le compagnie aeree (e ciò vale anche per le infrastrutture che sono utilizzate con maggiore probabilità da determinate categorie di compagnie aeree come, ad esempio, i vettori low cost o charter).

- (76) In base alla sentenza *Charleroi* ⁽¹⁾, in fase di valutazione delle misure in questione la Commissione deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche pertinenti delle misure e il loro contesto. In altre parole, la Commissione deve esaminare l'impatto previsto degli accordi del 1999 sull'aeroporto di Aarhus tenendo in considerazione tutte le caratteristiche della misura in questione.
- (77) Nella sentenza *Stardust Marine* la Corte ha dichiarato che «[...] per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» ⁽²⁾.
- (78) Per essere in grado di effettuare il test dell'operatore in un'economia di mercato, la Commissione deve risalire al momento in cui sono stati conclusi gli accordi del 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair (vale a dire il 2 novembre 1999). La Commissione deve altresì basare la sua valutazione sulle informazioni e sulle ipotesi che erano a disposizione dell'aeroporto quando, nel 1999, sono stati firmati gli accordi con una durata di dieci anni.

Confronto con il prezzo di mercato: parametri di riferimento

- (79) Ryanair sostiene che al fine di escludere l'esistenza di un vantaggio economico non ottenibile in condizioni di mercato normali, occorre confrontare gli oneri previsti dagli accordi del 1999 con i diritti aeroportuali applicati alle compagnie aeree low cost in altri aeroporti europei.
- (80) La Commissione ritiene che i parametri di riferimento dei diritti aeroportuali possano veramente essere la base di un possibile approccio per valutare l'esistenza di aiuti alle compagnie aeree. Tuttavia, l'identificazione di un parametro di riferimento richiede anzitutto di poter scegliere un numero sufficiente di aeroporti paragonabili che forniscano servizi confrontabili in normali condizioni di mercato.
- (81) A tale proposito la Commissione osserva che all'epoca in cui sono stati conclusi gli accordi del 1999 gli aeroporti non erano considerati come imprese.
- (82) La Commissione fa inoltre notare che anche se alcuni aeroporti sono di proprietà privata o sono gestiti senza tener conto di considerazioni di ordine sociale o regionale, i prezzi praticati da tali aeroporti potrebbero essere fortemente influenzati dai prezzi praticati dalla maggior parte dei gestori aeroportuali sovvenzionati con fondi pubblici, in quanto le compagnie aeree tengono conto di tali prezzi durante i negoziati con aeroporti appartenenti a privati o gestiti da essi.
- (83) Nel caso in questione, gli aeroporti di riferimento sono imprese di proprietà pubblica o hanno ricevuto finanziamenti pubblici in passato. Inoltre, sembra diverso anche il livello dei servizi forniti dagli aeroporti utilizzati per il confronto come, ad esempio, il parcheggio di aeromobili in loco, il parcheggio di automobili per il personale di Ryanair dell'aeroporto, gli uffici nella struttura, l'hangar, le strutture di ristorazione, le aule per la formazione ecc. e gli accordi sono diversi anche per la durata.
- (84) In tali circostanze (cfr. i considerando da 79 a 83), la Commissione ritiene che attualmente non possa essere identificato un parametro di riferimento adeguato per stabilire il prezzo di mercato dei servizi forniti dal gestore aeroportuale.


Analisi della redditività degli accordi del 1999

- (85) In assenza di un parametro di mercato identificabile, la Commissione ritiene che le analisi ex ante riguardanti la redditività incrementale prevista costituiscano il criterio appropriato per la valutazione degli accordi stipulati tra gli aeroporti e le singole compagnie aeree.
- (86) La Commissione ritiene che la differenziazione dei prezzi sia una pratica commerciale corrente. Tuttavia, tali politiche di differenziazione dei prezzi dovrebbero essere giustificabili a livello commerciale per il superamento del test dell'operatore in un'economia di mercato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Sentenza del 17 dicembre 2008 nella causa T-196/04, *Ryanair Ltd. contro Commissione* (Raccolta 2008, pag. II-3643, ECLI:EU:T:2008:585), punto 59 («sentenza *Charleroi*»).

⁽²⁾ Sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, *Francia contro Commissione* (Raccolta 2002, pag. I-04397, ECLI:EU:C:2002:294), punto 71 («sentenza *Stardust Marine*»).


⁽³⁾ Cfr. la decisione 2011/60/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 12/08 (ex NN 74/07) — Slovacchia — Accordo fra l'aeroporto di Bratislava e Ryanair (GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 24) e la decisione della Commissione nella causa C25/07 — Finlandia — aeroporto Pirkkala Tampere e Ryanair, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



- (87) La Danimarca sostiene che l'aeroporto di Aarhus abbia agito razionalmente e motiva quanto afferma con una copia dei calcoli ex ante effettuati dal medesimo aeroporto.
- (88) A tale proposito la Commissione rileva che l'infrastruttura dell'aeroporto utilizzata da Ryanair è aperta anche a tutte le altre compagnie aeree.
- (89) La Commissione deve valutare ulteriormente se gli accordi del 1999 possano essere considerati conformi al test dell'operatore in un'economia di mercato.
- (90) A tale proposito, la Commissione ritiene che un accordo concluso fra una compagnia aerea e un aeroporto possa superare il test dell'operatore in un'economia di mercato qualora contribuisca in misura apprezzabile, a partire da una prospettiva ex ante, alla redditività dell'aeroporto. In fase di definizione dell'accordo, l'aeroporto dovrebbe dimostrare che nel corso della durata dell'accordo è in grado di coprire con un margine di profitto ragionevole ⁽¹⁾, in base a solide prospettive nel lungo termine ⁽²⁾, tutti i costi derivanti dall'accordo con una compagnia aerea.
- (91) Al fine di valutare se un accordo concluso da un aeroporto con una compagnia aerea superi il test dell'operatore in un'economia di mercato, le entrate attese da attività non aeronautiche derivanti dall'attività della compagnia aerea dovrebbero essere prese in considerazione insieme ai diritti aeroportuali, al netto di eventuali sconti, di interventi di sostegno alla commercializzazione o di sistemi di incentivazione. Analogamente, dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti i costi previsti sostenuti in misura incrementale dall'aeroporto e derivanti dalle attività della compagnia aerea nell'aeroporto. Tali costi incrementali potrebbero comprendere tutte le categorie di spese o investimenti, ad esempio costi incrementali per gli investimenti, il personale e le attrezzature indotti dalla presenza della compagnia aerea nell'aeroporto. Al contrario, non dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione della conformità al MEOP i costi che l'aeroporto dovrebbe sostenere in ogni caso, indipendentemente dall'accordo con la compagnia aerea.
- (92) Nei calcoli di redditività svolti dal personale direttivo dell'aeroporto sono stati presi in considerazione gli impegni di Ryanair definiti negli accordi del 1999 e l'aumento previsto nel numero dei passeggeri. Secondo gli accordi del 1999, Ryanair si è impegnata ad avviare la sua attività all'aeroporto di Aarhus con almeno [...] rotazione [...]. Allo stesso tempo, Ryanair si è impegnata nel 2001 a generare un flusso annuo di almeno [...] passeggeri presso l'aeroporto di Aarhus. L'accordo principale del 1999 definisce una programmazione degli oneri per ciascuna rotazione (cfr. tabella 2). In base a [...] rotazioni [...] di Ryanair, l'aeroporto di Aarhus prevedeva di generare un traffico annuo di circa 150 000 passeggeri durante i primi anni dall'inizio dell'attività di detta compagnia aerea, con una presunta ripartizione omogenea fra i passeggeri in partenza e quelli in arrivo.
- (93) A causa dell'incremento nel traffico di passeggeri, l'aeroporto di Aarhus prevedeva anche un aumento dei suoi ricavi da attività non aeronautiche derivanti in particolare dal parcheggio di automobili. Inoltre, l'aeroporto prevedeva anche un aumento dei ricavi dalle attività commerciali presenti nell'aeroporto nel corso della durata dell'accordo con Ryanair.
- (94) Per quanto riguarda i costi previsti derivanti dalla presenza di Ryanair nell'aeroporto, l'aeroporto di Aarhus prevedeva che non sarebbe stato necessario nessun ulteriore investimento per fornire servizi a detta compagnia aerea, in quanto prima dell'inizio dell'attività di Ryanair l'aeroporto utilizzava all'incirca solo il 40 % delle proprie capacità. Di conseguenza, l'aeroporto di Aarhus ha ipotizzato che non vi sarebbe stato nessun ulteriore costo di esercizio relativo al decollo/atterraggio e all'assistenza a terra.
- (95) Nei suoi calcoli l'aeroporto di Aarhus ha tenuto conto dei costi dell'assistenza a terra. Tali costi sono stati calcolati in base ai salari di tre membri del personale per due ore di lavoro a partenza per il check-in e l'imbarco di passeggeri nei voli di Ryanair, anche se era possibile ipotizzare che tutto il personale non fosse necessario per l'intera durata di tale check-in. Inoltre, Ryanair effettua voli al di fuori delle ore di punta della mattina e della sera. Di conseguenza, il personale di assistenza a terra dell'aeroporto di Aarhus ha tempo disponibile per fornire servizi a Ryanair e non è stato necessario assumere ulteriore personale. Inoltre anche i servizi di assistenza a terra per gli aeromobili di Ryanair sono limitati. L'aeroporto di Aarhus non fornisce alcun servizio di manutenzione per gli aeromobili e non provvede nemmeno alla pulizia degli aeromobili di Ryanair. Ad ogni modo, non è necessario né un servizio di movimentazione degli aeromobili né un servizio di trasporto dei passeggeri sulla pista. I passeggeri di Ryanair si spostano a piedi dall'aeromobile al terminale.

⁽¹⁾ Un margine di profitto ragionevole è un tasso «normale» di remunerazione del capitale, ossia un tasso di rendimento che verrebbe richiesto da una società tipo per un investimento di rischio analogo.

⁽²⁾ Ciò non impedisce di prevedere che benefici futuri, nel corso della durata degli accordi, possano compensare le perdite iniziali.




- (96) Oltre ai costi relativi ai servizi di assistenza a terra, l'aeroporto di Aarhus ha tenuto conto nei suoi calcoli dei costi di commercializzazione derivanti dall'accordo di commercializzazione del 1999.
- (97) La tabella 4 sintetizza i calcoli dei ricavi e dei costi relativi agli accordi del 1999 e il loro contributo positivo alla redditività dell'aeroporto di Aarhus nel corso della loro durata. Detti calcoli si basano sul piano industriale fornito dalla Danimarca e sulle ipotesi precedentemente descritte.

Tabella 4

Calcolo della redditività incrementale in termini di valore attuale netto degli accordi del 1999 con Ryanair

in DKK	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ricavi derivanti dagli accordi del 1999 con Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Ricavi attività aeronautiche	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Ricavi attività non aeronautiche	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi per l'aeroporto di Aarhus derivanti dagli accordi del 1999 con Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Assistenza a terra	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Marketing	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultati economici per l'aeroporto di Aarhus derivanti dagli accordi del 1999 con Ryanair	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Valore attuale netto delle entrate nette derivanti dagli accordi con Ryanair											
— Tasso di attualizzazione = 8,5 %		[...]									
— Tasso di attualizzazione = 15 %		[...]									

- (98) La Commissione osserva che il calcolo della redditività svolto dal personale direttivo dell'aeroporto di Aarhus ha tenuto in considerazione tutti i costi derivanti dalla presenza di Ryanair nell'aeroporto (vale a dire tutti i costi incrementali). I costi derivanti dalla presenza di Ryanair sono consistiti nel sostegno alla commercializzazione e nei costi per i servizi di assistenza a terra. La Commissione rileva inoltre che l'esercizio dei voli Ryanair non ha comportato l'assunzione di ulteriore personale per l'assistenza a terra. La Commissione rileva inoltre che l'esercizio dei voli Ryanair al di fuori delle ore di punta consente all'aeroporto di utilizzare meglio la capacità inutilizzata e di essere più efficiente. Di conseguenza, tutti i costi per i servizi di assistenza a terra sembrano costituire in gran parte costi di tipo non incrementale.



- (99) La Commissione rileva inoltre che, a causa della capacità inutilizzata in seguito alla riduzione delle frequenze dei voli e alla chiusura delle rotte di SAS, tutti gli altri costi di esercizio sono stati considerati come costi di tipo non incrementale che sarebbero stati sostenuti indipendentemente dagli accordi con Ryanair. Anche a causa della capacità inutilizzata dell'aeroporto, non era necessario alcun investimento infrastrutturale per ospitare i passeggeri di Ryanair.
- (100) In tale contesto, la Commissione osserva che nel 1999, quando sono stati conclusi gli accordi in questione con Ryanair, l'aeroporto stava comunque registrando una riduzione del traffico di passeggeri a causa della costruzione del ponte del Grande Belt. Il numero di passeggeri era diminuito di oltre 200 000 persone dal 1996 al 1999 e presentava una continua tendenza al calo. La Commissione rileva inoltre che SAS ha chiuso la sua rotta per Londra nel 1999. Di conseguenza, l'aeroporto funzionava con una capacità pari a circa il 40 %. Inoltre la parte militare dell'aeroporto era stata chiusa e ciò significava che i costi d'esercizio di tipo non incrementale rimasti scoperti dell'aeroporto di Aarhus sarebbero aumentati in modo significativo.
- (101) Il calcolo della redditività ha tenuto in considerazione tutti i ricavi derivanti dagli accordi con Ryanair e una parte dei ricavi da attività non aeronautiche (quali le tasse di parcheggio e le entrate per le concessioni date a negozi e ristoranti) in modo proporzionato alla quota dei passeggeri di Ryanair rispetto al numero totale dei passeggeri dell'aeroporto. Al fine di prendere in considerazione un margine di profitto ragionevole, i profitti incrementali calcolati nel corso della durata dell'accordo sono stati scontati in termini di valore attualizzato a un tasso di attualizzazione compreso fra l'8,5 % e il 15 %.
- (102) La Commissione osserva che il personale direttivo dell'aeroporto di Aarhus, nel prendere in considerazione tutti i costi e ricavi incrementali derivanti dall'attività di Ryanair nell'aeroporto, ha previsto che gli accordi del 1999 avrebbero generato nel corso della loro durata un contributo positivo alla redditività dell'aeroporto di Aarhus pari a un valore attuale netto di 32,5 milioni di DKK (tasso di attualizzazione = 8,5 %) e 22 milioni di DKK (tasso di attualizzazione = 15 %). Dato il contributo positivo previsto, anche l'attività complessiva dell'aeroporto di Aarhus avrebbe dovuto essere più redditizia nel corso della durata degli accordi del 1999. In quanto gli accordi del 1999 coprono tutti i costi incrementali e forniscono anche un contributo positivo alla redditività dell'aeroporto di Aarhus, senza detti accordi la gestione dell'aeroporto sarebbe stata meno redditizia.
- (103) Ciò è anche confermato dalle analisi di sensibilità dell'esperto della Commissione che hanno tenuto in considerazione i costi aggiuntivi (come ad esempio quelli per l'acqua, l'energia elettrica, la sicurezza e l'ammortamento). La Commissione osserva che sebbene certi costi, come ad esempio quelli per l'acqua, potrebbero essere considerati incrementali in relazione agli accordi del 1999, gli altri costi (per l'energia elettrica, la sicurezza e l'ammortamento) non lo sono. La tabella 5 sintetizza i risultati delle analisi di redditività degli accordi del 1999 che tengono conto di tali costi aggiuntivi.

Tabella 5

Analisi di sensibilità del calcolo della redditività incrementale (in termini di valore attuale netto) degli accordi del 1999 con Ryanair

in DKK	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Risultati economici per l'aeroporto di Aarhus derivanti dagli accordi del 1999 con Ryanair											
(cfr. tabella 4)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Acqua	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Energia elettrica	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Sicurezza	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Ammortamento	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Risultati rettificati	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]




in DKK	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valore attuale netto delle entrate nette derivanti dagli											
accordi con Ryanair											
— Tasso di attualizzazione = 8,5 %		[...]									
— Tasso di attualizzazione = 15 %		[...]									

- (104) La Commissione rileva che anche dopo aver preso in considerazione i costi aggiuntivi (fra cui anche i costi non incrementali), come ad esempio un contributo ai costi per l'acqua, l'energia elettrica, la sicurezza e l'ammortamento in proporzione ai passeggeri trasportati ⁽¹⁾, gli accordi del 1999 forniscono comunque un contributo positivo alla redditività del gestore aeroportuale. Inoltre, secondo la valutazione svolta dall'esperto della Commissione, a causa dell'elevata percentuale dei costi non incrementali e della capacità inutilizzata, se l'aeroporto non avesse concluso un accordo con Ryanair sarebbe incorso in perdite di esercizio.
- (105) La Commissione rileva inoltre che, nel valutare gli accordi conclusi tra aeroporti e compagnie aeree, essa deve valutare anche quanto gli accordi in esame possano rientrare nell'attuazione di una strategia complessiva dell'aeroporto finalizzata alla redditività almeno nel lungo termine. A tale proposito, la Commissione deve tenere conto delle prove concrete disponibili e degli sviluppi che ci si poteva ragionevolmente attendere al momento della conclusione degli accordi del 1999, in particolare riguardo alle condizioni di mercato prevalenti e, segnatamente, ai cambiamenti del mercato indotti dalla liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, dall'ingresso nel mercato e dallo sviluppo di vettori low cost e charter nonché ai cambiamenti nella struttura economica e organizzativa del settore aeroportuale; al grado di diversificazione e complessità delle funzioni svolte dagli aeroporti, all'aumento della concorrenza tra compagnie aeree e aeroporti, all'ambiente economico incerto a causa dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prevalenti o a qualsivoglia altra incertezza nel contesto economico.
- (106) Come indicato nel considerando 74, gli accordi del 1999 sono stati conclusi in un momento in cui il finanziamento di aeroporti e di infrastrutture aeroportuali da parte dello Stato veniva considerato dalla stessa Commissione come una misura generale di politica economica che non poteva essere controllata attraverso le norme del trattato sugli aiuti di Stato. Di conseguenza, fino al giorno della pronuncia della sentenza per la causa *Aéroports de Paris*, le autorità pubbliche potevano legittimamente ritenere che il finanziamento pubblico agli aeroporti non costituisse un aiuto di Stato.
- (107) La Commissione rileva inoltre che la liberalizzazione del settore del trasporto aereo nel 1997 ⁽²⁾ ha portato all'emergere di vettori low cost operanti con un nuovo modello di impresa. Quando sono stati conclusi gli accordi del 1999, la quota di mercato UE dei vettori low cost ammontava a circa il 5 % e se ne prevedeva un potenziale di crescita.
- (108) Nel caso in esame, la Commissione rileva inoltre che, a causa dell'apertura del ponte del Grande Belt, l'aeroporto di Aarhus ha deciso di modificare il suo modello di impresa e di passare dalla gestione di voli nazionali alla gestione di voli internazionali.
- (109) Inoltre, come indicato al considerando 102, gli accordi del 1999 contribuiscono alla redditività dell'aeroporto. La Commissione osserva anche che secondo la Danimarca, a causa dell'aumento graduale dei passeggeri e del passaggio nel lungo termine dalla gestione di voli nazionali alla gestione di quelli internazionali in seguito all'apertura del ponte del Grande Belt, l'aeroporto di Aarhus ha ottenuto utili pari a circa 2 milioni di DKK nel 2010 e prevede risultati positivi anche per i prossimi anni.
- (110) Di conseguenza, gli accordi del 1999 possono essere considerati come parte di una strategia complessiva dell'aeroporto in favore della redditività almeno nel lungo periodo.
- (111) Infine, la Commissione osserva che l'infrastruttura dell'aeroporto utilizzata da Ryanair è aperta anche a tutte le altre compagnie aeree.

⁽¹⁾ La quota di passeggeri di Ryanair nell'aeroporto di Aarhus è pari a circa il 30 %.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1), regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8) e regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15).



Conclusioni

- (112) Alla luce del calcolo della redditività incrementale svolto (cfr. i considerando da 83 a 105), la Commissione conclude che gli accordi del 1999 ⁽¹⁾ fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair sono conformi al MEOP in quanto contribuiscono in misura apprezzabile, a partire da una prospettiva ex ante, alla redditività dell'aeroporto. In altre parole, tutti i costi dell'aeroporto derivanti dall'accordo con Ryanair sono coperti dai ricavi incrementali (derivanti da attività aeronautiche e non aeronautiche) con un margine di profitto ragionevole. Inoltre, gli accordi del 1999 possono essere considerati come parte di una strategia complessiva dell'aeroporto finalizzata alla redditività almeno nel lungo periodo e l'infrastruttura utilizzata da Ryanair è aperta anche a tutte le altre compagnie aeree.
- (113) Di conseguenza, la Commissione conclude che la decisione dell'aeroporto di Aarhus di stipulare gli accordi del 1999 con Ryanair non conferisce alcun vantaggio economico alla compagnia aerea che non sarebbe stato ottenuto in normali condizioni di mercato.

7. CONCLUSIONI

- (114) Non essendo soddisfatto uno dei criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ritiene che gli accordi del 1999 stipulati il 2 novembre 1999 fra l'aeroporto di Aarhus e Ryanair non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo principale e l'accordo di commercializzazione conclusi il 2 novembre 1999 fra Aarhus Lufthavn A/S e Ryanair Ltd. non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

⁽¹⁾ Ciò non pregiudica alcuna modifica o sostituzione agli accordi del 1999 o a qualsivoglia altro accordo aggiuntivo concluso fra Ryanair, in modo diretto o tramite qualsiasi altro ente controllato da Ryanair, e il gestore dell'aeroporto di Aarhus.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/11 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2018) 59]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Polonia nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le zone elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).



Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 12 febbraio 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone istituite in Polonia come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
W województwie mazowieckim: — w powiecie piaseczyńskim: gmina Góra Kalwaria, — w powiecie otwockim: gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Otwock.	12 febbraio 2018

18CE0551

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/12 DEL CONSIGLIO
dell'8 gennaio 2018
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2397(2017) che ha aggiunto sedici persone e un'entità all'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi soggetti a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO


Le persone e l'entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509:

a) Persone fisiche

	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
64.	CH'OE SO'K MIN		Data di nascita: 25.7.1978 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni.
65.	CHU HYO'K	Ju Hyok	Data di nascita: 23.11.1986 Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
66.	KIM JONG SIK	Kim Cho'ng-sik	Anno di nascita: 1967-1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	22.12.2017	Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea.
67.	KIM KYONG IL	Kim Kyo'ng-il	Ubicazione: Libia Data di nascita: 1.8.1979 Passaporto n. 836210029 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.
68.	KIM TONG CHOL	Kim Tong-ch'o'l	Data di nascita: 28.1.1966 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
69.	KO CHOL MAN	Ko Ch'o'l-man	Data di nascita: 30.9.1967 Passaporto n. 472420180 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
70.	KU JA HYONG	Ku Cha-hyo'ng	Ubicazione: Libia Data di nascita: 8.9.1957 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.
71.	MUN KYONG HWAN	Mun Kyo'ng-hwan	Data di nascita: 22.8.1967 Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero.
72.	PAE WON UK	Pae Wo'n-uk	Data di nascita: 22.8.1969 Cittadinanza: RPDC Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017) Sesso: maschile	22.12.2017	Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero.
73.	PAK BONG NAM	Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam	Data di nascita: 6.5.1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilism International Bank all'estero.
74.	PAK MUN IL	Pak Mun-il	Data di nascita: 1.1.1965 Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero.
75.	RI CHUN HWAN	Ri Ch'un-hwan	Data di nascita: 20.8.1965 Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
76.	RI CHUN SONG	Ri Ch'un-so'ng	Data di nascita: 30.10.1965 Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
77.	RI PYONG CHUL	Ri Pyo'ng-ch'o'l	Anno di nascita: 1948 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	22.12.2017	Supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.
78.	RI SONG HYOK	Li Cheng He	Data di nascita: 19.3.1965 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.
79.	RI U'N SO'NG	Ri Eun Song; Ri Un Song	Data di nascita: 23.7.1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero.

b) Persone giuridiche, entità e organismi

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
54.	MINISTERO DELLE FORZE ARMATE DEL POPOLO		Pyongyang, RPDC	22.12.2017	Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.

18CE0552



DECISIONE (UE) 2018/13 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») debba essere aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.
- (3) La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti dal regolamento (CE) n. 168/2007.
- (4) L'intento ultimo della Serbia è l'adesione all'Unione, e la sua partecipazione all'Agenzia è volta a facilitarne il conseguimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE- Serbia accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).



PROGETTO

DECISIONE N. .../2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-SERBIA**del****sulla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE- SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno consentire alla Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾, il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2. A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GUL 278 del 18.10.2013, pag. 16.⁽²⁾ GUL 53 del 22.2.2007, pag. 1.⁽³⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

La Serbia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2. La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

La Serbia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8


Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a ...

*Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente*



ALLEGATO


CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SERBIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

- 1) Il contributo finanziario che la Serbia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).
- 2) Il contributo finanziario che la Serbia versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	180 000 EUR
Anno 2:	183 000 EUR
Anno 3:	186 000 EUR

- 3) L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
- 4) Il contributo della Serbia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario ⁽¹⁾ applicabile al bilancio generale dell'Unione.
- 5) Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Serbia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.
- 6) Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà alla Serbia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Serbia sarà calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analoga tra il contributo per la Serbia e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
- 7) Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.
- 8) Dando seguito alla richiesta di fondi, la Serbia versa il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
- 9) In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Serbia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/14 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») debba essere aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.
- (3) L'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti dal regolamento (CE) n. 168/2007.
- (4) L'intento ultimo dell'Albania è l'adesione all'Unione, e la sua partecipazione all'Agenzia è volta a facilitarne il conseguimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico


La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. SIMSON

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (G.U.L. 53 del 22.2.2007, pag. 1).



PROGETTO

DECISIONE N. .../2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA**del****sulla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) L'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (4) È opportuno pertanto consentire all'Albania di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾, il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini dell'Albania che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, l'Albania partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2. A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Albania i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GUL 107 del 28.4.2009, pag. 166.⁽²⁾ GUL 53 del 22.2.2007, pag. 1.⁽³⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

L'Albania contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. L'Albania designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2. L'Albania designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'Albania comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Albania sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'Albania riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'Albania accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.


Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania
Il presidente

—



ALLEGATO


CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ALBANIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

- 1) Il contributo finanziario che l'Albania corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).
- 2) Il contributo finanziario che l'Albania versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	160 000 EUR
Anno 2:	163 000 EUR
Anno 3:	166 000 EUR

- 3) L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
- 4) Il contributo dell'Albania sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario ⁽¹⁾ applicabile al bilancio generale dell'Unione.
- 5) Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Albania per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.
- 6) Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà all'Albania una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo dell'Albania è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analoga tra il contributo per l'Albania e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
- 7) Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.
- 8) Dando seguito alla richiesta di fondi, l'Albania verserà il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
- 9) In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'Albania è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/15 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio


Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).



PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017
del ...
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/792 abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del detto accordo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 19a (Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32016 R 0792**: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/792 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 135 del 24.5.2016, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 257 del 27.10.1995, pag. 1.

^(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

18CE0555



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/16 DEL CONSIGLIO
dell'8 gennaio 2018
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2397(2017) che ha aggiunto sedici persone e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KRALEVA

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

Le persone e l'entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849:

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
64.	CH'OE SO'K MIN		Data di nascita: 25.7.1978 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni.
65.	CHU HYO'K	Ju Hyok	Data di nascita: 23.11.1986 Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
66.	KIM JONG SIK	Kim Cho'ng-sik	Anno di nascita: 1967-1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	22.12.2017	Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea.
67.	KIM KYONG IL	Kim Kyo'ng-il	Ubicazione: Libia Data di nascita: 1.8.1979 Passaporto n. 836210029 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.
68.	KIM TONG CHOL	Kim Tong-ch'o'l	Data di nascita: 28.1.1966 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
69.	KO CHOL MAN	Ko Ch'o'l-man	Data di nascita: 30.9.1967 Passaporto n. 472420180 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.



	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
70.	KU JA HYONG	Ku Cha-hyo'ng	Ubicazione: Libia Data di nascita: 8.9.1957 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.
71.	MUN KYONG HWAN	Mun Kyo'ng-hwan	Data di nascita: 22.8.1967 Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero.
72.	PAE WON UK	Pae Wo'n-uk	Data di nascita: 22.8.1969 Cittadinanza: RPDC Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017) Sesso: maschile	22.12.2017	Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero.
73.	PAK BONG NAM	Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam	Data di nascita: 6.5.1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilism International Bank all'estero.
74.	PAK MUN IL	Pak Mun-il	Data di nascita: 1.1.1965 Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero.
75.	RI CHUN HWAN	Ri Ch'un-hwan	Data di nascita: 20.8.1965 Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.
76.	RI CHUN SONG	Ri Ch'un-so'ng	Data di nascita: 30.10.1965 Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019) Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Chun Song è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.



	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
77.	RI PYONG CHUL	Ri Pyo'ng-ch'o'l	Anno di nascita: 1948 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile Indirizzo: RPDC	22.12.2017	Supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.
78.	RI SONG HYOK	Li Cheng He	Data di nascita: 19.3.1965 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.
79.	RI U'N SO'NG	Ri Eun Song; Ri Un Song	Data di nascita: 23.7.1969 Cittadinanza: RPDC Sesso: maschile	22.12.2017	Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
54.	Ministero delle Forze armate del popolo		Pyongyang, RPDC	22.12.2017	Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.

18CE0556



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/17 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale

[notificata con il numero C(2017) 8687]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ⁽¹⁾, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione ⁽²⁾ istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»).
- (3) Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato misure di conservazione e di gestione nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno ampliare l'ambito di applicazione del programma specifico di controllo e ispezione onde garantire il rispetto di tali misure nell'Adriatico meridionale.
- (4) Nella stessa riunione nel 2016, il GFPM ha adottato la raccomandazione CGPM 40/2016/4 ⁽⁴⁾ relativa a un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16). È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per estenderne l'ambito di applicazione a tali attività di pesca e sottozone geografiche.
- (5) Nella 20a riunione speciale del novembre 2016, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione [16-05] ⁽⁵⁾ che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e stabilisce disposizioni specifiche applicabili al tonno bianco del Mediterraneo. È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per tenere conto dei nuovi obblighi internazionali derivanti da tale raccomandazione.
- (6) Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno armonizzare i termini per la trasmissione di determinate informazioni alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca per tutte le attività di pesca interessate dal programma di controllo e ispezione.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione CGPM 40/2016/4 che istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16).

⁽⁵⁾ Raccomandazione ICCAT [16-05] che sostituisce la raccomandazione [13-04] e istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.



- (7) Questo programma specifico di controllo e ispezione non dovrebbe avere una validità limitata e dovrebbe, se necessario, essere rivisto e modificato periodicamente per tener conto di eventuali nuovi obblighi internazionali vincolanti per l'Unione e per gli Stati membri, nonché di eventuali altre disposizioni pertinenti stabilite nel quadro della politica comune della pesca.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE

La decisione di esecuzione 2014/156/UE è così modificata:

1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mediterraneo.»

2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e definizioni

(1) La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di:

- a) tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- b) pesce spada nel Mediterraneo;
- c) tonno bianco nel Mediterraneo;
- d) sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale e meridionale; e
- e) nasello europeo e gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia.

(2) L'Atlantico orientale, il Mediterraneo, il Mar Adriatico settentrionale e il Mar Adriatico meridionale vengono di seguito denominati "le zone interessate".

(3) Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) "Adriatico settentrionale" e "Adriatico meridionale", le sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) "Stretto di Sicilia" le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- c) "Mediterraneo", le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
- d) "Atlantico orientale" le sottozone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e la divisione FAO 34.1.2.

(*) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(**) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»



3. All'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;
4. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 2 del presente articolo, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio "molto alto".»
5. L'articolo 12 è così modificato:
 - a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.»
 - b) Il paragrafo 4 è soppresso.
6. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO I

PROCEDURE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per gli stock e le zone di cui all'articolo 1, è soggetto a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell'esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Indicatore [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Fase della catena della pesca/della commercializzazione (quando e dove il rischio si manifesta)	Elementi da prendere in considerazione [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]	Frequenza nel tipo di pesca (*)	Possibili conseguenze (*)	Livello di rischio (*)
[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all'articolo 3]			<p>Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi;</p> <p>disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi;</p> <p>utilizzo di casse standardizzate;</p> <p>livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita);</p> <p>numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato;</p> <p>obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;</p> <p>antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere, comprese le navi per la pesca sportiva e ricreativa;</p> <p>attività di pesca o attività inerente alla pesca durante le chiusure spazio-temporali;</p> <p>ogni altra informazione pertinente.</p>	Alta/ media/ scarsa/o irrilevante	Gravi/ rilevanti/ accettabili/ marginali	Molto basso/basso/ medio/alto/ molto alto

(*) Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.



ALLEGATO II


PARAMETRI DI RIFERIMENTO

1. Livello d'ispezione in mare (inclusa, se del caso, la sorveglianza aerea)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1:

Parametri di riferimento annui (*)		
Tipo di pesca	Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2	
	Alto	Molto alto
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio "alto" che sfruttano lo stock in questione.	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio "molto alto" che sfruttano lo stock in questione.
Tipo di pesca n. 2 pesce spada	Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio "alto" che sfruttano lo stock in questione.	Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio "molto alto" che sfruttano lo stock in questione.
	Qualsiasi livello di rischio	
Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe	Ispezione in mare di almeno il 20 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.	
Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde	Ispezione in mare di almeno il 30 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.	
Obiettivi		
Tipo di pesca	Qualsiasi livello di rischio	
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, con riguardo alle operazioni di trasferimento l'obiettivo è quello d'ispezionarne il maggior numero possibile.	
Tipo di pesca n. 3 tonno bianco	Per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.	
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso Tipo di pesca n. 2 pesce spada Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde	Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura spaziale, comprese le zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca.	

(*) espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.



2. Livello d'ispezione a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1:

Parametri di riferimento annui (*)		
Tipo di pesca	Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)	
	Alto	Molto alto
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "alto".	Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "molto alto".
Tipo di pesca n. 2 pesce spada	Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "alto".	Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "molto alto".
Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe	Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "alto".	Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio "molto alto".
	Qualsiasi livello di rischio	
Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde	Ispezione in porto di almeno il 20 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci che sfruttano gli stock in questione.	

Obiettivi	
Tipo di pesca	Qualsiasi livello di rischio
Tipo di pesca n. 3 tonno bianco	Per le ispezioni a terra, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso Tipo di pesca n. 2 pesce spada Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe	Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

(*) espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

3. Livello d'ispezione nelle tonnare e negli allevamenti

I parametri di riferimento di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti di tonno rosso nelle zone di cui all'articolo 1.

Parametri di riferimento annui (*)	Livello di rischio per tonnare e/o altri operatori (operatore dell'allevamento o primo acquirente)
	Qualsiasi livello di rischio
Tipo di pesca n. 1 tonno rosso	Ispezione del 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.

(*) espressi in % annua dei quantitativi implicati in operazioni di ingabbiamento presso tonnare e allevamenti a rischio alto e molto alto.»



REGOLAMENTO (UE) 2018/18 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**


Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del



Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	47/TQ2285
Stato membro	Francia
Stock	RHG/124-
Specie	Granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV
Data di chiusura	7.12.2017

18CE0558



REGOLAMENTO (UE) 2018/19 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	51/TQ127
Stato membro	Germania
Stock	COD/N1GL14 e relative condizioni speciali COD/GRL1 e COD/GRL2
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV
Data di chiusura	9.12.2017

18CE0559



REGOLAMENTO (UE) 2018/20 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca del cicereello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

—

ALLEGATO

N.	49/TQ127
Stato membro	Germania
Stock	SAN/2A3A4. e relative condizioni speciali OT1/*2A3A4, SAN/234_1R, SAN/234_2R, SAN/234_4, SAN/234_5R, SAN/234_6, SAN/234_7R, SAN/234_3R
Specie	Cicerello e catture accessorie connesse (<i>Ammodytes</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV
Data di chiusura	9.12.2017

18CE0560



REGOLAMENTO (UE) 2018/21 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca dello sgombrò nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	50/TQ127
Stato membro	Germania
Stock	MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B.
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	9.12.2017

18CE0561



REGOLAMENTO (UE) 2018/22 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV
a nord di 53° 30' N per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (G.U.L. 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO


Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	48/TQ127
Stato membro	Francia
Stock	HER/4AB. e relativa condizione speciale HER/*4AB-C
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N
Data di chiusura	7.12.2017

18CE0562



REGOLAMENTO (UE) 2018/23 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

—
ALLEGATO

N.	52/TQ127
Stato membro	Irlanda
Stock	HER/6AS7BC
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	VIaS, VIIb, VIIc
Data di chiusura	12.12.2017

18CE0563



REGOLAMENTO (UE) 2018/24 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII e VIIg per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	41/TQ127
Stato membro	Francia
Stock	PLE/7FG
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VII f e VII g
Data di chiusura	6.11.2017

18CE0564



REGOLAMENTO (UE) 2018/25 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2017****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	42/TQ127
Stato membro	Francia
Stock	PLE/7HJK
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VIIIh, VIIj e VIIk
Data di chiusura	6.11.2017

18CE0565



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/26 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2018****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta
o di un'indicazione geografica protetta «Montravel» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montravel», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Montravel» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 255 del 5.8.2017, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/27 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2018****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Ribeiras do Morrazo» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Ribeiras do Morrazo» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 255 del 5.8.2017, pag. 15.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/28 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2018****che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE E SENTENZE DEI GIUDICI**1. Misure in vigore**

- (1) Nel 2011, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 ⁽²⁾ («le misure iniziali»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (2) Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽³⁾ («il regolamento controverso»), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure antielusione» o «le misure estese») a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

2. Sentenze del Tribunale dell'Unione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea

- (3) Il 9 agosto 2013 un produttore dello Sri Lanka, la City Cycle Industries («City Cycle»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») al fine di ottenere l'annullamento del regolamento controverso nella misura in cui si applica a tale produttore ⁽⁴⁾. Con sentenza del 19 marzo 2015 ⁽⁵⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella misura in cui si applica alla City Cycle.
- (4) Nel luglio 2015, il Consiglio dell'Unione europea ⁽⁶⁾, la Commissione europea ⁽⁷⁾ e la Maxcom Ltd ⁽⁸⁾ (un produttore di biciclette dell'Unione) hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Con sentenza del 26 gennaio 2017 («la sentenza»), la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia») ha respinto i ricorsi presentati dall'industria dell'Unione, dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea.
- (5) La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando (78) del regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale di pratiche di elusione che la City Cycle avrebbe eventualmente effettuato. Ai punti 75 e 76 la Corte di giustizia ha sostenuto inoltre che la conclusione

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 1).


⁽⁴⁾ Causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio.

⁽⁵⁾ GU C 146 del 4.5.2015, pag. 38.

⁽⁶⁾ Causa C-260/15 P, Consiglio/City Cycle Industries.

⁽⁷⁾ Causa C-254/15 P, Commissione/City Cycle Industries.

⁽⁸⁾ Causa C-248/15 P, Maxcom/City Cycle Industries.



relativa all'effettuazione di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori ⁽¹⁾.

3. Conseguenze della sentenza

- (6) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del 26 gennaio 2017 comporta.
- (7) Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento ⁽²⁾. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una sua parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento, lasciando immutate le parti non impugnate non interessate dalla sentenza del Tribunale ⁽³⁾.

B. PROCEDIMENTO

1. Procedimento sino alla sentenza

- (8) La Commissione conferma i considerando da (1) a (23) del regolamento controverso, che non sono interessati dalla sentenza.

2. Riapertura

- (9) In seguito alla sentenza, l'11 aprile 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽⁴⁾ di parziale riapertura dell'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso («l'avviso di riapertura»), riprendendo l'inchiesta dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limitava all'attuazione della sentenza per la parte riguardante la City Cycle.
- (10) La Commissione ha informato della riapertura parziale dell'inchiesta la City Cycle, i rappresentanti del paese esportatore, l'industria dell'Unione e le altre parti notoriamente interessate dall'inchiesta iniziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (11) A tutte le parti interessate che ne avessero fatta richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuno ha tuttavia chiesto di essere sentito dai servizi della Commissione o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3. Registrazione delle importazioni

- (12) In seguito alla sentenza, l'associazione europea dei costruttori di biciclette (*European Bicycle Manufacturers Association*) e la Maxcom Ltd hanno chiesto che le importazioni di biciclette, per quanto concerne la City Cycle, fossero sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché potessero successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

⁽¹⁾ Con la sentenza emessa lo stesso giorno nelle cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-412/13, Chin Haur Indonesia PT/Consiglio dell'Unione europea (3), e ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur contro il regolamento (UE) n. 501/2013. In tale causa la Corte di giustizia ha concluso, al punto 98 della sentenza, che il Consiglio aveva spiegato sufficientemente gli elementi di prova di cui disponeva riguardo all'esistenza di pratiche di elusione in Indonesia.

⁽²⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

⁽³⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

⁽⁴⁾ Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea*, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2017/C 113/05) (GU C 113 dell'11.4.2017, pag. 4).



- (13) L'11 aprile 2017 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries («regolamento relativo alla registrazione») ⁽¹⁾.

4. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il medesimo del regolamento controverso, vale a dire biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»), attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. La Commissione conferma i considerando da (25) a (27) del regolamento controverso.

C. VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA

1. Osservazioni preliminari

- (15) In primo luogo, la Corte di giustizia ha ritenuto che il regolamento controverso non contenesse alcuna analisi individuale di pratiche di elusione che la City Cycle avrebbe eventualmente effettuato. Il duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, secondo cui vi sarebbe stata una modificazione della configurazione degli scambi e una parte dei produttori esportatori non avrebbe collaborato, è stato considerato dalla Corte di giustizia insufficiente ad autorizzare il Consiglio a concludere che la City Cycle fosse coinvolta in operazioni di trasbordo, o che si fossero verificate operazioni di trasbordo a livello nazionale nello Sri Lanka.
- (16) In secondo luogo, ai punti 29 e 31 della sentenza la Corte ha riconosciuto che gli elementi di prova forniti dalla City Cycle nel corso dell'inchiesta non hanno dimostrato, secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, che tale società sia effettivamente un vero produttore o che le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. I considerando da (124) a (127) del regolamento controverso sono pertanto confermati.
- (17) In terzo luogo, dalla sentenza, letta unitamente alla sentenza del Tribunale, risulta che il Consiglio era autorizzato a considerare la City Cycle una parte che non ha collaborato all'inchiesta e a ritenere che via stata una certa mancanza di collaborazione a livello nazionale nello Sri Lanka. I considerando da (35) a (42) del regolamento controverso sono pertanto confermati.

2. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

- (18) La Commissione ha rilevato, ai considerando da (93) a (96) del regolamento controverso, un indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping. Tali conclusioni sono confermate.


3. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (19) Ai considerando (97) e (98) e da (107) a (110) del regolamento controverso, la Commissione ha indicato di aver riscontrato elementi di prova dell'esistenza del dumping. Tali conclusioni sono confermate.


4. Esistenza di pratiche di elusione

- (20) Il regolamento controverso era stato annullato perché in esso il Consiglio aveva ommesso di fornire prove sufficienti dell'esistenza di pratiche di elusione in relazione alla City Cycle Industries. Si ricorda che l'esistenza di pratiche di elusione può essere stabilita, tra l'altro, sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio.
- (21) Dopo la sua riapertura, l'inchiesta ha rivelato che non vi erano ulteriori elementi a livello di società in grado di comprovare un eventuale trasbordo. Non è stato pertanto possibile avanzare ulteriori considerazioni in merito al trasbordo nel considerando (78) del regolamento controverso.


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione, del 10 aprile 2017, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 7).



- (22) Gli elementi di prova disponibili fanno tuttavia ritenere che siano state effettivamente poste in essere pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio. Tali elementi di prova si fondano sui dati forniti dalla City Cycle stessa nel corso dell'inchiesta iniziale. Il Consiglio non aveva valutato quei dati in maniera dettagliata, avendo ritenuto che non fossero utili a dimostrare in modo giuridicamente valido l'esistenza di pratiche di elusione. Ora che la Corte ha chiarito la norma giuridica applicabile, la Commissione ritiene opportuno eseguire una nuova valutazione, alla luce di tale norma, di tutti gli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo.
- (23) Nel corso dell'inchiesta antielusione, la City Cycle ha chiesto l'esenzione da eventuali misure antielusione. Come indicato ai considerando (37), (38) e (144) del regolamento controverso, la City Cycle non è stata in grado di dimostrare di aver diritto a un'esenzione. La collaborazione della società è stata insufficiente ed è stato applicato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La mancanza di dati attendibili relativamente al valore e al volume delle parti originarie della RPC acquistate dalla società non ha consentito di stabilire con certezza che la City Cycle sia effettivamente un vero produttore non coinvolto in pratiche di elusione o che le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. Come spiegato ai precedenti considerando (16) e (17), tali conclusioni non sono state interessate dalla sentenza.
- (24) In ogni caso, comunque, i dati presentati dalla società stessa dimostrano che:
- 1) le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina costituivano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40);
 - 2) il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione (test del valore aggiunto del 25 %).
- (25) Conformemente ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, tali operazioni di assemblaggio dovrebbero essere considerate pratiche di elusione, vista la sussistenza delle altre condizioni di cui ai precedenti considerando (18) e (19).
- (26) Di conseguenza, sulla base degli elementi di cui sopra forniti dalla società, che tendono a dimostrare il ricorso a pratiche di elusione, e dato l'elevato livello di omessa collaborazione nello Sri Lanka, dovrebbe essere stabilita l'esistenza di pratiche di elusione a livello nazionale nello Sri Lanka eseguite mediante operazioni di assemblaggio.
- (27) Si considera pertanto accertata l'avvenuta effettuazione di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (28) Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha contestato la competenza della Commissione a trarre conclusioni sull'effettuazione di operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, sostenendo che la Commissione non avrebbe potuto eseguire una nuova valutazione delle operazioni di assemblaggio in quanto tale questione non era stata contestata nell'ambito del procedimento giudiziario e che la Commissione avrebbe quindi dovuto astenersi dall'imporre misure nei confronti della City Cycle.
- (29) Questa argomentazione viene respinta. In primo luogo, dalle sentenze della Corte di giustizia citate ai considerando (4) e (5) risulta che la condizione per l'imposizione di misure antielusione è l'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e non di una particolare sottocategoria di tali pratiche. In secondo luogo, la City Cycle interpreta in modo errato l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») relativamente al caso di specie. Come è evidente al considerando (6) dell'avviso di riapertura, è la mancanza, nel regolamento controverso, di una motivazione sufficiente riguardo agli elementi di prova disponibili sull'esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka a dover essere corretta nel procedimento in atto. La Commissione dispone pertanto della competenza per riadottare una misura sostenuta da una migliore argomentazione, che chiarisca che la City Cycle è coinvolta in pratiche di elusione nello Sri Lanka. Ciò è anche pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. In ogni caso, il regolamento controverso è stato annullato nella sua totalità. Di conseguenza, nessuno dei considerando in esso contenuti è diventato definitivo. La Commissione deve piuttosto riesaminare tutti gli aspetti del fascicolo. Nei casi in cui non si sono registrati nuovi sviluppi nei procedimenti dinanzi alla Corte, la Commissione può limitarsi a confermare i risultati della prima indagine. Per quanto riguarda gli aspetti contestati, relativi in questo caso alle pratiche di elusione, è necessaria una nuova valutazione.
- (30) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la City Cycle ha contestato anche la competenza della Commissione a far valere gli elementi di prova che la società aveva presentato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'imposizione delle misure antielusione di cui al considerando (2) e a giungere a una diversa conclusione.



- (31) Anche questa argomentazione viene respinta. In realtà la Commissione è autorizzata a valutare in modo diverso le prove già consegnate, a patto che tale nuova valutazione sia in linea con l'articolo 13 del regolamento di base, come interpretato dai giudici dell'Unione, e che la City Cycle abbia avuto tutte le possibilità di presentare osservazioni sulla nuova valutazione. Come spiegato ai considerando successivi, alla City Cycle è stato riconosciuto pienamente il diritto di presentare osservazioni sulla valutazione della Commissione. Le osservazioni presentate dalla City Cycle, tuttavia, non hanno modificato la valutazione della Commissione, secondo la quale la City Cycle era coinvolta in pratiche di elusione.
- (32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, la City Cycle ha ribadito il suo disaccordo rispetto all'iniziativa della Commissione di procedere a una nuova valutazione degli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo, sostenendo che in base alla sentenza la Commissione sarebbe stata autorizzata a rettificare solo le conclusioni relative ai trasbordi e non quelle concernenti le operazioni di assemblaggio.
- (33) Questa argomentazione viene respinta. Con il presente regolamento la Commissione rettifica le conclusioni relative alle pratiche di elusione la cui esistenza, come indicato al considerando (20), può essere stabilita fra l'altro sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio. Nel regolamento controverso la Commissione non ha valutato se la City Cycle sia stata coinvolta in operazioni di assemblaggio, in quanto l'ha ritenuta coinvolta in operazioni di trasbordo. Come illustrato al considerando (22), dopo i chiarimenti forniti dalla Corte la Commissione ha eseguito una nuova valutazione relativamente alla questione del coinvolgimento della City Cycle in pratiche di elusione. La Commissione ha concluso che: in primo luogo, come indicato al considerando (21), non sono stati rilevati ulteriori elementi a livello di società in grado di suffragare la conclusione relativa al trasbordo; in secondo luogo, come spiegato ai considerando (23) e (24), sulla base di una valutazione dei dati forniti dalla società medesima nel corso dell'inchiesta la City Cycle è risultata inconfutabilmente coinvolta in pratiche di elusione compiute mediante operazioni di assemblaggio.
- (34) Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha anche formulato osservazioni circa il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione per i test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In primo luogo la City Cycle ha affermato che la Commissione avrebbe basato i suoi calcoli su dati parziali, in quanto relativi solamente ai prodotti semilavorati acquistati durante il periodo di riferimento dell'inchiesta antielusione. In secondo luogo ha sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato alcuni dati e avrebbe pertanto erroneamente respinto il coefficiente di ripartizione basato sulle vendite proposto dalla City Cycle. Quest'ultima ha infine osservato che determinate fatture recanti una data non compresa nel periodo di riferimento e/o fatture senza data o dal formato non corretto avrebbero dovuto essere escluse dai calcoli. Tali affermazioni sono state ribadite dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive senza che fossero forniti ulteriori elementi in proposito.
- (35) Per quanto riguarda il metodo, si precisa che il test del 60/40 è stato eseguito non solo sulla base dei dati relativi ai prodotti semilavorati contenuti nella tabella F.2 del modulo di esenzione, ma anche dei costi di produzione dichiarati delle parti di biciclette asseritamente prodotte dalla City Cycle. Il test del valore aggiunto del 25 %, poi, è stato eseguito sulla base del costo di trasformazione dei prodotti semilavorati, vale a dire del costo di assemblaggio delle biciclette di cui alla tabella F.4.2 del modulo di esenzione. Inoltre, dal momento che nella tabella F.4.2 la City Cycle non ha operato una divisione fra le parti di biciclette provenienti dalla RPC e quelle non provenienti dalla RPC, come invece era richiesto, la Commissione ha ricavato questi dati dalla tabella F.2.
- (36) Per quanto concerne l'osservazione relativa al metodo di ripartizione, la Commissione rileva che i dati ottenuti sulla base di tale metodo non erano compatibili con i conti sottoposti a verifica. Durante la verifica in loco, tale incoerenza è stata segnalata alla City Cycle. Per la contabilità la City Cycle non ha utilizzato un software, ma supporti cartacei e schede Excel. La società non disponeva di alcun sistema per controllare l'origine delle parti importate; il metodo applicato consentiva soltanto di stabilire se una determinata parte era di origine locale o importata. Inoltre, la società ha ammesso di non aver registrato nella sua contabilità l'origine delle parti acquistate. Pertanto, per fornire dati ordinati secondo l'origine delle parti, come richiesto nel modulo di esenzione, la City Cycle ha utilizzato un criterio di ripartizione fondato sulle vendite di biciclette. Il metodo di ripartizione applicato dalla City Cycle non era tuttavia compatibile con i conti sottoposti a verifica, e la società stessa ha ammesso che le cifre fornite erano nello specifico errate. Le argomentazioni relative al metodo di ripartizione sono state pertanto respinte, e conseguentemente anche i dati estrapolati con tale metodo, in quanto sono risultate in contrasto con i conti sottoposti a verifica. La Commissione ha utilizzato invece i dati pertinenti contenuti in altre tabelle del modulo di esenzione.
- (37) Per quanto concerne le fatture di cui al considerando (34), la Commissione ha ritenuto la richiesta ragionevole e non le ha considerate ai fini dei test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 %. Si è constatato comunque che questa modifica metodologica non ha alcuna incidenza sul risultato, per cui le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina continuavano a rappresentare oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio rimaneva al di sotto del 25 % del costo di produzione.




- (38) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, la City Cycle ha sostenuto che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la City Cycle è un produttore di biciclette storico per il mercato interno dello Sri Lanka, che opera sotto il controllo dell'amministrazione doganale dello Sri Lanka. Tale argomentazione è stata respinta in quanto irrilevante ai fini della valutazione, visto che l'analisi è eseguita a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (39) Di conseguenza, tutte le osservazioni a proposito del metodo adottato dalla Commissione per i test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, sono state respinte.

5. Domanda di esenzione

- (40) In considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, la richiesta di esenzione della City Cycle ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, non è sostenibile.

6. Osservazioni delle parti interessate

- (41) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla City Cycle e dall'industria dell'Unione.
- (42) La City Cycle ha sostenuto che la Commissione non poteva modificare il suo giudizio sulle operazioni di assemblaggio perché il regolamento controverso aveva sancito che non era stata accertata l'esistenza di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka e tale punto non era stato contestato nell'ambito del procedimento giudiziario. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Per i motivi sopra esposti, anche questa argomentazione viene respinta.
- (43) Si fa notare che i dati della società stessa, forniti dalla società stessa, e in particolare le carenze in essi riscontrate, hanno reso impossibile determinare con certezza se la City Cycle sia un produttore vero o se le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. Di conseguenza non è stato possibile esentare tale società dai dazi antielusione. In base ai dati della società medesima, tuttavia, si è constatato che le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione. In considerazione dell'elevato livello di omessa collaborazione, tali elementi di prova sono in grado di dimostrare l'esistenza di pratiche di elusione nel paese.
- (44) La City Cycle ha anche sostenuto che la Commissione non potrebbe riaprire l'inchiesta con un avviso al fine di riadottare un regolamento definitivo o che modifichi il regolamento controverso, in quanto l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che la Commissione può soltanto avviare un'inchiesta antielusione mediante un proprio regolamento. La società ha altresì rilevato che il fatto che la Commissione ritenga che i giudici non abbiano annullato il procedimento per intero non la dispenserebbe dall'adottare una regolamentazione formale.
- (45) Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni. In particolare, la City Cycle ha sostenuto che la riapertura dell'inchiesta antielusione mediante un avviso limiterebbe il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Questa argomentazione è stata respinta, poiché l'avviso è un semplice atto preparatorio e la City Cycle può esercitare il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva rispetto al presente regolamento.
- (46) Va inoltre osservato che la Commissione non ha avviato una nuova inchiesta, ma ha semplicemente riaperto l'inchiesta che aveva portato all'adozione delle misure antielusione, per correggere le irregolarità dell'indagine rilevate dalla Corte di giustizia nella sua sentenza.
- (47) La City Cycle ha inoltre sostenuto che la registrazione delle importazioni delle sue biciclette sarebbe basata su un errore di fatto e su un ragionamento errato, in quanto le pratiche di assemblaggio della City Cycle non sarebbero state confermate nel regolamento controverso. Per questo motivo la società ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l'adozione del regolamento relativo alla registrazione.
- (48) Tuttavia, come spiegato in precedenza al considerando (24), la riapertura dell'inchiesta ha confermato che gli elementi di prova a livello della società relativi al periodo dell'inchiesta, che avevano portato all'estensione delle misure nel 2013, hanno già dimostrato l'esistenza di pratiche di elusione. Inoltre la registrazione delle importazioni costituisce uno strumento standard per la tutela dell'efficacia delle misure antidumping, che lo strumento antielusione è per sua natura finalizzato ad aumentare. Per questo motivo la tesi della City Cycle, secondo cui non vi sarebbero state le condizioni per l'adozione di un regolamento relativo alla registrazione, è stata respinta.




- (49) La City Cycle ha altresì chiesto alla Commissione di abrogare i dazi antielusione imposti sulle importazioni di biciclette dallo Sri Lanka, compresi quelli riguardanti la City Cycle.
- (50) A questo proposito è opportuno rilevare che la City Cycle non ha indicato il fondamento giuridico in base al quale la Commissione dovrebbe abrogare le misure antielusione sulle importazioni di biciclette dallo Sri Lanka. Come ribadito ai considerando (3) e (4), la sentenza non ha annullato il regolamento controverso nel suo insieme, ma soltanto la parte riguardante la City Cycle. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (51) Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha sostenuto che la riestensione delle misure iniziali alla City Cycle a partire dalla data di registrazione non sarebbe stata giustificata e che la Commissione non potrebbe imporre dazi che superino in durata le misure iniziali, le quali scadono dopo cinque anni dall'adozione del regolamento controverso, vale a dire il 28 maggio 2018. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive.
- (52) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il solo fine di un regolamento che estende un dazio antidumping è di garantire l'efficacia di tale dazio e di evitarne l'elusione. Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l'estensione di un dazio antidumping definitivo ha carattere meramente accessorio rispetto all'atto istitutivo iniziale di tale dazio, che tutela l'applicazione efficace delle misure definitive.
- (53) Come indicato al considerando (2) del presente regolamento, le misure antidumping sono state estese fra l'altro alle esportazioni della City Cycle dallo Sri Lanka al mercato dell'Unione a seguito di un'inchiesta antielusione delle misure istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza, le misure antielusione imposte dal regolamento controverso rimarranno in vigore fino a che restano in vigore le misure iniziali sulle importazioni di biciclette dalla RPC. La tesi secondo cui la Commissione non potrebbe imporre misure sulle esportazioni della City Cycle dallo Sri Lanka all'Unione relative a un periodo successivo al 28 maggio 2018 è pertanto respinta, in quanto si basa su un'interpretazione errata dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (54) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, inoltre, la City Cycle ha sostenuto che la Commissione non potrebbe prorogare per un periodo indefinito i dazi antielusione senza un nuovo riesame delle pratiche di elusione degli esportatori, considerato che le pratiche di dumping degli esportatori cinesi sono riesaminate ogni cinque anni.
- (55) Questa argomentazione viene respinta, in quanto si fonda su un'errata comprensione degli articoli 11 e 13 del regolamento di base. La Commissione esegue una nuova valutazione delle misure antidumping in vigore a seguito di una domanda presentata dall'industria dell'Unione. In mancanza di una siffatta domanda, le misure antidumping in vigore scadono alla fine del periodo di cinque anni. Come spiegato al considerando (53), inoltre, le misure antielusione rimangono in vigore fintanto che sono in vigore le misure iniziali. Le misure antielusione in vigore, tuttavia, possono anche essere riesaminate qualora le società ad esse soggette ne facciano richiesta.

D. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (56) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle. Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni relative a tale divulgazione.
- (57) Le osservazioni presentate per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

E. ISTITUZIONE DELLE MISURE

- (58) Sulla base di quanto precede, si ritiene opportuno riestendere le misure iniziali alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), da parte della City Cycle Industries.
- (59) In considerazione della natura specifica dello strumento antielusione, che mira a tutelare l'efficacia delle misure antidumping, e del fatto che nell'ambito dell'inchiesta, sulla base dei dati forniti dalla società stessa, sono emerse prove dell'esistenza di pratiche di elusione, la Commissione ritiene opportuno reistituire misure a decorrere dalla data della registrazione.
- (60) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), da parte della City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131).

2. Il dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678.

Articolo 2

Si invitano le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0568



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 125 del 18 maggio 2017)

Pagina 12, titolo:

anziché: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin»

leggasi: «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin».

Pagina 12, considerando 4:

anziché: «I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (?). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»

leggasi: «I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, laminarin, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (?). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 55 del 17 luglio 2017)

18CE0569



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Coniothyrium minutans* ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 18 maggio 2017)

Pagina 19, allegato I, nella terza colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».


Pagina 20, allegato II, nelle modifiche alla parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella quarta colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 55 del 17 luglio 2017)

18CE0570



Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 aprile 2004)

Pagina 16, articolo 1, lettera x):

anziché: «x) “prestazione di pensionamento anticipato”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione anticipata di vecchiaia” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;»

leggasi: «x) “prestazione di prepensionamento”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione di vecchiaia anticipata” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;».


Pagina 18, articolo 3, paragrafo 1, lettera i):

anziché: «i) le prestazioni di pensionamento anticipato;»

leggasi: «i) le prestazioni di prepensionamento;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 54 del 12 luglio 2004)

18CE0571



Rettifica della direttiva (UE) 2015/996, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 1° luglio 2015)

A pagina 4, nell'allegato, punto 2.1.1, primo comma:

anziché: «gamma di frequenza tra 63 Hz e 8 kHz»,

leggasi: «nelle bande di ottava della gamma di frequenze compresa tra 63 Hz e 8 kHz».

A pagina 8, nell'allegato, punto 2.2.1, secondo comma della sezione «Flusso di traffico»:

anziché: «ogni banda di ottava da 125 Hz a 4 kHz»,

leggasi: «ogni banda di ottava tra 63 Hz e 8 kHz».

A pagina 19, nell'allegato, punto 2.3.2, secondo comma della sezione «Definizione»:

anziché: «e v è la velocità del treno in km/h»,

leggasi: «e v è la velocità del treno in m/s».

A pagina 19, nell'allegato, punto 2.3.2, quinto comma della sezione «Definizione»:

anziché: « $A_3(\lambda)$ »,

leggasi: « $A_3(\lambda)$ ».

A pagina 21, nell'allegato, al punto 2.3.2, terzo comma della sezione «Rumore d'impatto (dovuto a incroci, scambi e giunti)»:

anziché: «e v è la velocità s -esima del tipo di veicolo t -esimo in km/h»,

leggasi: «e v è la velocità s -esima del tipo di veicolo t -esimo in m/s».


A pagina 35, nell'allegato, punto 2.5.6, primo comma, lettera b), della sezione «Calcolo in condizioni favorevoli»:

anziché:

$${}^{\ast}A_{ground,F,min} = \begin{cases} -3(1 - \overline{G}_m) & \text{if } d_p \leq 30(z_s + z_r) \\ -3(1 - \overline{G}_m) \cdot \left(1 + 2 \left(1 - \frac{30(z_s + z_r)}{d_p}\right)\right) & \text{otherwise,} \end{cases}$$

leggasi:

$${}^{\ast}A_{ground,F,min} = \begin{cases} -3(1 - \overline{G}_m) & \text{se } d_p \leq 30(z_s + z_r) \\ -3(1 - \overline{G}_m) \cdot \left(1 + 2 \left(1 - \frac{30(z_s + z_r)}{d_p}\right)\right) & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



A pagina 39, nell'allegato, punto 2.5.6, primo comma della sezione «Condizioni favorevoli»:

anziché: «SO, OR, e SR»,

leggasi: « \overline{SO} , \overline{OR} e \overline{SR} ».

A pagina 129, l'appendice G dell'allegato va letta come segue:

«Appendice G


Base di dati per le sorgenti associate al trasporto ferroviario

La presente appendice contiene, per la maggior parte delle sorgenti di rumore associato al trasporto ferroviario, una base di dati destinata ad essere utilizzata nel calcolo del rumore generato dal trasporto ferroviario descritto al punto 2.3 "Rumore ferroviario".

Tabella G-1


Coefficienti $L_{r,TR,i}$ e $L_{r,VEH,i}$ di rugosità per le rotaie e le ruote

Lunghezza d'onda	$L_{r,VEH,i}$		
	Tipo di freni		
	c	k	n
	Freno a ceppi in ghisa	Freno in materiale composito	Freno a disco
1 000 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
800 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
630 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
500 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
400 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
315 mm	2,2	- 4,0	- 5,9
250 mm	2,2	- 4,0	2,3
200 mm	2,2	- 4,0	2,8
160 mm	2,4	- 4,0	2,6
120 mm	0,6	- 4,0	1,2
100 mm	2,6	- 4,0	2,1
80 mm	5,8	- 4,3	0,9
63 mm	8,8	- 4,6	- 0,3
50 mm	11,1	- 4,9	- 1,6
40 mm	11,0	- 5,2	- 2,9
31,5 mm	9,8	- 6,3	- 4,9
25 mm	7,5	- 6,8	- 7,0
20 mm	5,1	- 7,2	- 8,6



$L_{t,VEHj}$			
Lunghezza d'onda	Tipo di freni		
	c	k	n
	Freno a ceppi in ghisa	Freno in materiale composito	Freno a disco
16 mm	3,0	- 7,3	- 9,3
12 mm	1,3	- 7,3	- 9,5
10 mm	0,2	- 7,1	- 10,1
8 mm	- 0,7	- 6,9	- 10,3
6,3 mm	- 1,2	- 6,7	- 10,3
5 mm	- 1,0	- 6,0	- 10,8
4 mm	0,3	- 3,7	- 10,9
3,2 mm	0,2	- 2,4	- 9,5
2,5 mm	1,3	- 2,6	- 9,5
2 mm	3,1	- 2,5	- 9,5
1,6 mm	3,1	- 2,5	- 9,5
1,2 mm	3,1	- 2,5	- 9,5
1 mm	3,1	- 2,5	- 9,5
0,8 mm	3,1	- 2,5	- 9,5

$L_{t,TRj}$		
Lunghezza d'onda	Rugosità della rotaia	
	E	M
	EN ISO 3095:2013 (buona manutenzione e molto lisce)	Rete media (manutenzione normale e lisce)
1 000 mm	17,1	11,0
800 mm	17,1	11,0
630 mm	17,1	11,0
500 mm	17,1	11,0
400 mm	17,1	11,0
315 mm	15,0	10,0
250 mm	13,0	9,0
200 mm	11,0	8,0
160 mm	9,0	7,0
120 mm	7,0	6,0
100 mm	4,9	5,0




$L_{\text{ETR},i}$		
Lunghezza d'onda	Rugosità della rotaia	
	E	M
	EN ISO 3095:2013 (buona manutenzione e molto lisce)	Rete media (manutenzione normale e lisce)
80 mm	2,9	4,0
63 mm	0,9	3,0
50 mm	- 1,1	2,0
40 mm	- 3,2	1,0
31,5 mm	- 5,0	0,0
25 mm	- 5,6	- 1,0
20 mm	- 6,2	- 2,0
16 mm	- 6,8	- 3,0
12 mm	- 7,4	- 4,0
10 mm	- 8,0	- 5,0
8 mm	- 8,6	- 6,0
6,3 mm	- 9,2	- 7,0
5 mm	- 9,8	- 8,0
4 mm	- 10,4	- 9,0
3,2 mm	- 11,0	- 10,0
2,5 mm	- 11,6	- 11,0
2 mm	- 12,2	- 12,0
1,6 mm	- 12,8	- 13,0
1,2 mm	- 13,4	- 14,0
1 mm	- 14,0	- 15,0
0,8 mm	- 14,0	- 15,0

Tabella G-2

Coefficienti $A_{3,i}$ per il filtro percolatore

$A_{3,i}$					
Lunghezza d'onda	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 360 mm	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 680 mm	Carico per asse di 25 kN - diametro delle ruote 920 mm	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 920 mm	Carico per asse di 100 kN - diametro delle ruote 920 mm
1 000 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
800 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



$A_{3,1}$					
Lunghezza d'onda	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 360 mm	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 680 mm	Carico per asse di 25 kN - diametro delle ruote 920 mm	Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 920 mm	Carico per asse di 100 kN - diametro delle ruote 920 mm
630 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
315 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
250 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 mm	0,0	0,0	0,0	- 0,2	- 0,2
63 mm	0,0	- 0,2	- 0,2	- 0,5	- 0,6
50 mm	- 0,2	- 0,4	- 0,5	- 0,9	- 1,3
40 mm	- 0,5	- 0,7	- 0,9	- 1,6	- 2,2
31,5 mm	- 1,2	- 1,5	- 1,6	- 2,5	- 3,7
25 mm	- 2,0	- 2,8	- 2,5	- 3,8	- 5,8
20 mm	- 3,0	- 4,5	- 3,8	- 5,8	- 9,0
16 mm	- 4,3	- 7,0	- 5,8	- 8,5	- 11,5
12 mm	- 6,0	- 10,3	- 8,5	- 11,4	- 12,5
10 mm	- 8,4	- 12,0	- 12,0	- 12,0	- 12,0
8 mm	- 12,0	- 12,5	- 12,6	- 13,5	- 14,0
6,3 mm	- 11,5	- 13,5	- 13,5	- 14,5	- 15,0
5 mm	- 12,5	- 16,0	- 14,5	- 16,0	- 17,0
4 mm	- 13,9	- 16,0	- 16,0	- 16,5	- 18,4
3,2 mm	- 14,7	- 16,5	- 16,5	- 17,7	- 19,5
2,5 mm	- 15,6	- 17,0	- 17,7	- 18,6	- 20,5
2 mm	- 16,6	- 18,0	- 18,6	- 19,6	- 21,5
1,6 mm	- 17,6	- 19,0	- 19,6	- 20,6	- 22,4
1,2 mm	- 18,6	- 20,2	- 20,6	- 21,6	- 23,5
1 mm	- 19,6	- 21,2	- 21,6	- 22,6	- 24,5
0,8 mm	- 20,6	- 22,2	- 22,6	- 23,6	- 25,4





Tabella G-3

Coefficienti $L_{H,TR,i}$, $L_{H,VEH,i}$ e $L_{H,VEH,SUP,i}$ per funzioni di trasferimento

(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per asse)

Frequenza	$L_{H,TR,i}$						
	Base del binario/Tipo di solette						
	B/S	B/M	B/H	B/S	B/M	B/H	B/H
	Traversa monoblocco su soletta a rigidità ridotta	Traversa monoblocco su soletta di media rigidità	Traversa monoblocco su soletta rigida	Traversa biblocco su soletta a rigidità ridotta	Traversa biblocco su soletta di media rigidità	Traversa biblocco su soletta rigida	Traverse di legno
50 Hz	53,3	50,9	50,1	50,9	50,0	49,8	44,0
63 Hz	59,3	57,8	57,2	56,6	56,1	55,9	51,0
80 Hz	67,2	66,5	66,3	64,3	64,1	64,0	59,9
100 Hz	75,9	76,8	77,2	72,3	72,5	72,5	70,8
125 Hz	79,2	80,9	81,6	75,4	75,8	75,9	75,1
160 Hz	81,8	83,3	84,0	78,5	79,1	79,4	76,9
200 Hz	84,2	85,8	86,5	81,8	83,6	84,4	77,2
250 Hz	88,6	90,0	90,7	86,6	88,7	89,7	80,9
316 Hz	91,0	91,6	92,1	89,1	89,6	90,2	85,3
400 Hz	94,5	93,9	94,3	91,9	89,7	90,2	92,5
500 Hz	97,0	95,6	95,8	94,5	90,6	90,8	97,0
630 Hz	99,2	97,4	97,0	97,5	93,8	93,1	98,7
800 Hz	104,0	101,7	100,3	104,0	100,6	97,9	102,8
1 000 Hz	107,1	104,4	102,5	107,9	104,7	101,1	105,4
1 250 Hz	108,3	106,0	104,2	108,9	106,3	103,4	106,5
1 600 Hz	108,5	106,8	105,4	108,8	107,1	105,4	106,4
2 000 Hz	109,7	108,3	107,1	109,8	108,8	107,7	107,5
2 500 Hz	110,0	108,9	107,9	110,2	109,3	108,5	108,1
3 160 Hz	110,0	109,1	108,2	110,1	109,4	108,7	108,4
4 000 Hz	110,0	109,4	108,7	110,1	109,7	109,1	108,7
5 000 Hz	110,3	109,9	109,4	110,3	110,0	109,6	109,1
6 350 Hz	110,0	109,9	109,7	109,9	109,8	109,6	109,1
8 000 Hz	110,1	110,3	110,4	110,0	110,0	109,9	109,5
10 000 Hz	110,6	111,0	111,4	110,4	110,5	110,6	110,2



$L_{H,VEH,i}$				
Frequenza	Ruota con diametro 920 mm, nessuna misura	Ruota con diametro 840 mm, nessuna misura	Ruota con diametro 680 mm, nessuna misura	Ruota con diametro 1 200 mm, nessuna misura
50 Hz	75,4	75,4	75,4	75,4
63 Hz	77,3	77,3	77,3	77,3
80 Hz	81,1	81,1	81,1	81,1
100 Hz	84,1	84,1	84,1	84,1
125 Hz	83,3	82,8	82,8	82,8
160 Hz	84,3	83,3	83,3	83,3
200 Hz	86,0	84,1	83,9	84,5
250 Hz	90,1	86,9	86,3	90,4
316 Hz	89,8	87,9	88,0	90,4
400 Hz	89,0	89,9	92,2	89,9
500 Hz	88,8	90,9	93,9	90,1
630 Hz	90,4	91,5	92,5	91,3
800 Hz	92,4	91,5	90,9	91,5
1 000 Hz	94,9	93,0	90,4	93,6
1 250 Hz	100,4	98,7	93,2	100,5
1 600 Hz	104,6	101,6	93,5	104,6
2 000 Hz	109,6	107,6	99,6	115,6
2 500 Hz	114,9	111,9	104,9	115,9
3 160 Hz	115,0	114,5	108,0	116,0
4 000 Hz	115,0	114,5	111,0	116,0
5 000 Hz	115,5	115,0	111,5	116,5
6 350 Hz	115,6	115,1	111,6	116,6
8 000 Hz	116,0	115,5	112,0	117,0
10 000 Hz	116,7	116,2	112,7	117,7

$L_{H,VEH,SUP,i}$	
Frequenza	Tipo di veicolo
	a
Norma UE	
50 Hz	0,0
63 Hz	0,0
80 Hz	0,0




$L_{H,VEH,SUP,i}$	
Frequenza	Tipo di veicolo
	a
	Norma UE
100 Hz	0,0
125 Hz	0,0
160 Hz	0,0
200 Hz	0,0
250 Hz	0,0
316 Hz	0,0
400 Hz	0,0
500 Hz	0,0
630 Hz	0,0
800 Hz	0,0
1 000 Hz	0,0
1 250 Hz	0,0
1 600 Hz	0,0
2 000 Hz	0,0
2 500 Hz	0,0
3 160 Hz	0,0
4 000 Hz	0,0
5 000 Hz	0,0
6 350 Hz	0,0
8 000 Hz	0,0
10 000 Hz	0,0

Tabella G-4

Coefficients $L_{R,Impact,i}$ per il rumore di impatto

$L_{R,Impact,i}$	
Lunghezza d'onda	Scambio unico/giunto/attraversamento/100 m
1 000 mm	22,4
800 mm	22,4
630 mm	22,4
500 mm	23,8



$L_{R,Impact,i}$	
Lunghezza d'onda	Scambio unico/giunto/attraversamento/100 m
400 mm	24,7
315 mm	24,7
250 mm	23,4
200 mm	21,7
160 mm	20,2
120 mm	20,4
100 mm	20,8
80 mm	20,9
63 mm	19,8
50 mm	18
40 mm	16
31,5 mm	13
25 mm	10
20 mm	6
16 mm	1
12 mm	- 4
10 mm	- 11
8 mm	- 16,5
6,3 mm	- 18,5
5 mm	- 21
4 mm	- 22,5
3,2 mm	- 24,7
2,5 mm	- 26,6
2 mm	- 28,6
1,6 mm	- 30,6
1,2 mm	- 32,6
1 mm	- 34
0,8 mm	- 34




Tabella G-5

Coefficienti $L_{w,0,illing}$ per il rumore di trazione
(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per veicolo)

$L_{w,0,illing}$										
Frequenza	Tipo di veicolo									
	d		d		d		e		e	
	Locomotiva diesel (c. 800 kW)		Locomotiva diesel (c. 2 200 kW)		Unità multipla diesel		Locomotiva elettrica		Unità multipla elettrica	
	Fonte A	Fonte B	Fonte A	Fonte B	Fonte A	Fonte B	Fonte A	Fonte B	Fonte A	Fonte B
50 Hz	98,9	103,2	99,4	103,7	82,6	86,9	87,9	92,2	80,5	84,8
63 Hz	94,8	100,0	107,3	112,5	82,5	87,7	90,8	96,0	81,4	86,6
80 Hz	92,6	95,5	103,1	106,0	89,3	92,2	91,6	94,5	80,5	83,4
100 Hz	94,6	94,0	102,1	101,5	90,3	89,7	94,6	94,0	82,2	81,6
125 Hz	92,8	93,3	99,3	99,8	93,5	94,0	94,8	95,3	80,0	80,5
160 Hz	92,8	93,6	99,3	100,1	99,5	100,3	96,8	97,6	79,7	80,5
200 Hz	93,0	92,9	99,5	99,4	98,7	98,6	104,0	103,9	79,6	79,5
250 Hz	94,8	92,7	101,3	99,2	95,5	93,4	100,8	98,7	96,4	94,3
316 Hz	94,6	92,4	101,1	98,9	90,3	88,1	99,6	97,4	80,5	78,3
400 Hz	95,7	92,8	102,2	99,3	91,4	88,5	101,7	98,8	81,3	78,4
500 Hz	95,6	92,8	102,1	99,3	91,3	88,5	98,6	95,8	97,2	94,4
630 Hz	98,6	96,8	101,1	99,3	90,3	88,5	95,6	93,8	79,5	77,7
800 Hz	95,2	92,7	101,7	99,2	90,9	88,4	95,2	92,7	79,8	77,3
1 000 Hz	95,1	93,0	101,6	99,5	91,8	89,7	96,1	94,0	86,7	84,6
1 250 Hz	95,1	92,9	99,3	97,1	92,8	90,6	92,1	89,9	81,7	79,5
1 600 Hz	94,1	93,1	96,0	95,0	92,8	91,8	89,1	88,1	82,7	81,7
2 000 Hz	94,1	93,2	93,7	92,8	90,8	89,9	87,1	86,2	80,7	79,8
2 500 Hz	99,4	98,3	101,9	100,8	88,1	87,0	85,4	84,3	78,0	76,9
3 160 Hz	92,5	91,5	89,5	88,5	85,2	84,2	83,5	82,5	75,1	74,1
4 000 Hz	89,5	88,7	87,1	86,3	83,2	82,4	81,5	80,7	72,1	71,3
5 000 Hz	87,0	86,0	90,5	89,5	81,7	80,7	80,0	79,0	69,6	68,6
6 350 Hz	84,1	83,4	31,4	30,7	78,8	78,1	78,1	77,4	66,7	66,0
8 000 Hz	81,5	80,9	81,2	80,6	76,2	75,6	76,5	75,9	64,1	63,5
10 000 Hz	79,2	78,7	79,6	79,1	73,9	73,4	75,2	74,7	61,8	61,3




Tabella G-6

Coefficienti $L_{w,0,1}$, $L_{w,0,2}$, α_1 e α_2 per il rumore aerodinamico

(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per veicolo (per un veicolo di lunghezza pari a 20 m))

Frequenza	Rumore aerodinamico prodotto a 300 km/h	
	α_1	α_2
	50	50
	$L_{w,0,1}$	$L_{w,0,2}$
50 Hz	112,6	36,7
63 Hz	113,2	38,5
80 Hz	115,7	39,0
100 Hz	117,4	37,5
125 Hz	115,3	36,8
160 Hz	115,0	37,1
200 Hz	114,9	36,4
250 Hz	116,4	36,2
316 Hz	115,9	35,9
400 Hz	116,3	36,3
500 Hz	116,2	36,3
630 Hz	115,2	36,3
800 Hz	115,8	36,2
1 000 Hz	115,7	36,5
1 250 Hz	115,7	36,4
1 600 Hz	114,7	105,2
2 000 Hz	114,7	110,3
2 500 Hz	115,0	110,4
3 160 Hz	114,5	105,6
4 000 Hz	113,1	37,2
5 000 Hz	112,1	37,5
6 350 Hz	110,6	37,9
8 000 Hz	109,6	38,4
10 000 Hz	108,8	39,2




Tabella G7

Coefficienti C_{bridge} per la radiazione strutturale

C_{bridge}	
Base del binario	
N	L
Ponti per lo più in cemento o legno con qualsiasi tipo di binario	Ponti per lo più in acciaio con binari con ballast
1	4*

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 66 del 24 agosto 2015)

18CE0572

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-017) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 3 0 1 *

€ 7,00

